

Bruxelles, 5 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0258(NLE)**

**11505/23
ADD 3**

**POLCOM 151
SERVICES 29
FDI 17
COLAC 83**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 434 final - ANNEX 1 - PART 3/3
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 434 final - ANNEX 1 - PART 3/3.

All.: COM(2023) 434 final - ANNEX 1 - PART 3/3



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2023
COM(2023) 434 final

ANNEX 1 – PART 3/3

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra
l'Unione europea e la Repubblica del Cile**

CAPO 22

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI

ARTICOLO 22.1

Ambito di applicazione

1. Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994 e dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS.
2. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati ("soggetti") che svolgono attività commerciali. Se un soggetto esercita sia attività commerciali sia attività non commerciali¹, soltanto le attività commerciali sono contemplate nel presente capo.
3. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati a tutti i livelli di governo.

¹ Le attività non commerciali possono comprendere lo svolgimento di un legittimo incarico di servizio pubblico o qualsiasi attività direttamente connessa alla difesa nazionale o della pubblica sicurezza.

4. Il presente capo non si applica agli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo 21.2.
5. Il presente capo non si applica ai servizi prestati nell'esercizio di pubblici poteri.
6. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati nei casi in cui in uno dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali del soggetto è stato inferiore a 100 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP)¹.
7. L'articolo 22.4 non si applica ai settori dei servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.
8. L'articolo 22.4 non si applica nella misura in cui imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati di una parte effettuino acquisti e vendite di beni o servizi in forza di:
- a) una vigente misura non conforme che la parte mantiene in vigore, proroga, rinnova o modifica a norma degli articoli 10.11, 11.8 o 18.10, secondo quanto indicato nel suo elenco di cui all'allegato 10-A; o

¹ Nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo la soglia sarà inferiore a 200 milioni di DSP.

- b) qualunque misura non conforme che la parte adotta o mantiene in vigore per settori, sottosettori o attività, a norma degli articoli 10.11, 11.8.o 18.10, secondo quanto indicato nel suo elenco di cui all'allegato 10-B.

ARTICOLO 22.2

Definizioni

Ai fini del presente capo e dell'allegato 22 si applicano le definizioni seguenti:

- a) "attività commerciali": attività svolte a scopo lucrativo da un'impresa il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio da vendere sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall'impresa¹;
- b) "considerazioni commerciali": considerazioni relative a prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altri termini e condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel settore commerciale o industriale pertinente;

¹ Si precisa che le "attività commerciali" escludono le attività svolte da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del recupero dei costi.

- c) "designare": istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi;
- d) "monopolio designato": un soggetto, compresi un gruppo di soggetti o un'agenzia pubblica, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte sia stato designato come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;
- e) "impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali"¹: un'impresa pubblica o privata cui una parte ha riconosciuto, in linea di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali; una parte riconosce diritti o privilegi speciali quando designa le imprese autorizzate a fornire beni o servizi tenendo conto del regolamento settoriale specifico a norma del quale è stato riconosciuto il diritto o il privilegio secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o limita a due o più il numero di tali imprese, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
- f) "servizio fornito nell'esercizio di pubblici poteri": un servizio fornito nell'esercizio dei poteri pubblici quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del GATS ivi compreso, ove pertinente, nel relativo allegato sui servizi finanziari e

¹ Si precisa che la concessione di una licenza a un numero limitato di imprese per ripartire risorse limitate in base a criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori non rappresenta di per sé un privilegio speciale o esclusivo.

- g) "impresa pubblica": un'impresa di proprietà di una parte o da essa controllata¹;

ARTICOLO 22.3

Disposizioni generali

Fatti salvi i diritti e gli obblighi di una parte a norma del presente capo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, designi o mantenga monopoli o riconosca diritti o privilegi speciali alle imprese.

ARTICOLO 22.4

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle proprie imprese pubbliche e delle proprie imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ciascuno dei propri monopoli designati:
 - a) agisca in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni o servizi, tranne nell'adempimento di obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c);

¹ L'esistenza della proprietà o del controllo è appurata esaminando caso per caso tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti.

b) nell'acquisto di beni o servizi:

- i) accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni o servizi simili forniti da imprese della parte e
- ii) accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa che costituisce nel territorio della parte un investimento disciplinato quale definito all'articolo 10.2, paragrafo 1, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi beni o servizi forniti da imprese che costituiscono nel mercato rilevante nel territorio di tale parte investimenti degli investitori di quest'ultima e

c) nella vendita di beni o servizi:

- i) accordi a un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della propria parte e
- ii) accordi a un'impresa che costituisce nel territorio della parte un'impresa disciplinata quale definita all'articolo 10.2, paragrafo 1, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello accordato a imprese che costituiscono nel mercato rilevante nel territorio di tale parte investimenti degli investitori di quest'ultima;

2. Il paragrafo 1 non osta a che le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati:

- a) acquistino o forniscano beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, anche in termini di prezzo, purché tali modalità o condizioni diverse adottate rispondano a considerazioni commerciali; o
- b) rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi, purché il rifiuto sia basato su considerazioni commerciali.

ARTICOLO 22.5

Quadro normativo

- 1. Le parti applicano al meglio le norme internazionali, comprese, a seconda dei casi, le linee guida sul governo societario delle imprese pubbliche elaborate dall'OCSE.
- 2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organismo di regolamentazione o qualsiasi altro organismo che esercita una funzione normativa da essa istituito o mantenuto:
 - a) sia indipendente dalle imprese da esso disciplinate e non risponda loro del proprio operato, così da garantire l'efficacia della funzione normativa svolta e

b) agisca con imparzialità¹, in situazioni analoghe, nei confronti di tutte le imprese da esso disciplinate, comprese le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati².

3. Ciascuna parte applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati in modo coerente e non discriminatorio.

ARTICOLO 22.6

Trasparenza

1. La parte ("parte richiedente") che ha motivo di ritenere che le attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato dell'altra parte incidano negativamente sui propri interessi nel quadro del presente capo può chiedere all'altra parte ("parte interpellata") di fornirle per iscritto informazioni sulle attività di tale soggetto collegate all'attuazione del presente capo.

¹ Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo di regolamentazione esercita le proprie funzioni normative deve essere valutata facendo riferimento a un modello o a una pratica generale di tale organismo.

² Si precisa che nei settori in cui le parti, in altri capi del presente accordo, hanno convenuto obblighi specifici relativi all'organismo di regolamentazione, prevalgono le disposizioni pertinenti di tali capi.

2. La parte richiedente include in una richiesta a norma del paragrafo 1 una spiegazione del modo in cui ritiene che le attività del soggetto possano incidere sugli interessi di tale parte a norma del presente capo e specifica le informazioni richieste tra quelle elencate al paragrafo 3.
3. La parte interpellata fornisce le seguenti informazioni, come indicato conformemente al paragrafo 1:
- a) l'assetto proprietario e la struttura di voto del soggetto, con indicazione della percentuale di quote e di diritti di voto che la parte, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono cumulativamente in relazione al soggetto;
 - b) una descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o altri diritti che la parte, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono, se tali diritti sono diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali del soggetto;
 - c) la struttura organizzativa del soggetto e la composizione del suo consiglio di amministrazione o di un organo equivalente;

- d) una descrizione dei ministeri o degli enti pubblici che disciplinano o controllano il soggetto; una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti al soggetto da tali ministeri o enti pubblici; nonché l'indicazione dei diritti e delle pratiche di tali ministeri o enti pubblici per quanto riguarda la nomina, la revoca o la remunerazione degli alti dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente;
- e) il fatturato annuo e il patrimonio complessivo del soggetto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;
- f) eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui il soggetto beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata e
- g) altre eventuali informazioni pubbliche in merito al soggetto, comprese le relazioni finanziarie annuali e gli audit effettuati da terzi.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non obbligano una parte a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

5. Se le informazioni richieste non sono a disposizione della parte interpellata, quest'ultima ne comunica per iscritto i motivi alla parte richiedente.

ARTICOLO 22.7

Allegato specifico per le parti

1. L'articolo 22.4 non si applica alle attività non conformi delle imprese pubbliche o dei monopoli designati che una parte ha inserito nell'elenco dell'allegato 22 conformemente alle disposizioni di tale elenco della parte.
2. Su richiesta di una delle parti, il consiglio per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 22 a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, e in ogni caso esamina la possibilità di modificare detto allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 23

POLITICA DI CONCORRENZA

ARTICOLO 23.1

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nell'ambito degli scambi e degli investimenti. Le parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

ARTICOLO 23.2

Quadro normativo

1. Ciascuna parte mantiene in vigore o adotta un diritto della concorrenza che si applichi a tutti i settori dell'economia¹ e contrasti in modo efficace le seguenti pratiche commerciali:
 - a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;
 - b) gli abusi di posizione dominante da parte di una o più imprese e
 - c) le fusioni di imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.
2. Ciascuna parte garantisce che tutte le imprese, pubbliche o private, siano soggette al diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1.

¹ Si precisa che il diritto della concorrenza nell'Unione europea si applica al settore agricolo conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

3. L'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte non dovrebbe ostare all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, di una specifica missione di interesse pubblico assegnata a tali imprese. Le deroghe al diritto della concorrenza di una parte dovrebbero essere limitate a compiti di interesse pubblico, nonché allo stretto necessario per conseguire l'obiettivo di politica pubblica perseguito e trasparenti.

ARTICOLO 23.3

Applicazione

1. Ciascuna parte si avvale di un'autorità funzionalmente indipendente, responsabile della piena applicazione e dell'effettiva esecuzione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 23.2 e dotata dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.
2. Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e del diritto di difesa delle imprese interessate, indipendentemente dalla loro cittadinanza o dall'assetto proprietario.

ARTICOLO 23.4

Cooperazione

1. Le parti riconoscono che è nel loro interesse comune promuovere la cooperazione in questioni riguardanti le rispettive politiche di concorrenza e l'applicazione delle relative norme.

2. Per agevolare la cooperazione le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi informazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza previste dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
3. Le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per coordinare, ove possibile e opportuno, le loro attività di applicazione del diritto in relazione ai medesimi comportamenti o casi o a comportamenti e casi connessi.

ARTICOLO 23.5

Consultazioni

1. Per favorire la comprensione reciproca tra le parti¹ o affrontare questioni specifiche relative all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, le parti avviano, su richiesta di una delle parti, consultazioni su qualsiasi questione riguardante detta interpretazione o applicazione. La parte che richiede le consultazioni indica, se del caso, in quale modo la questione incida sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
2. Per agevolare le consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte si adopera per fornire all'altra le informazioni non riservate pertinenti.

¹ Per l'Unione europea, l'interlocutore è la DG Concorrenza della Commissione europea.

ARTICOLO 23.6

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 31 non si applica al presente capo.

CAPO 24

SOVVENZIONI

ARTICOLO 24.1

Principi

Le parti riconoscono che le sovvenzioni possono essere concesse se necessarie per conseguire obiettivi di politica pubblica. Le parti riconoscono, tuttavia, che determinate sovvenzioni possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e dalla concorrenza. In linea di principio, una parte non concede pertanto sovvenzioni che incidano o rischino di incidere negativamente sugli scambi o sulla concorrenza tra le parti.

ARTICOLO 24.2

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente capo, per "sovvenzione" si intende una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione sia concessa a un'impresa che fornisce merci o a un'impresa che presta servizi¹.
2. Il presente capo si applica alle sovvenzioni specifiche a norma dell'articolo 2 dell'accordo SCM.
3. Il presente capo si applica alle sovvenzioni concesse a qualsiasi impresa, comprese le imprese pubbliche e private.
4. Ciascuna parte provvede affinché le sovvenzioni alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale siano soggette alle norme di cui al presente capo, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della missione loro affidata. I compiti affidati sono trasparenti e qualsiasi limitazione o divergenza riguardo all'applicazione delle regole di cui al presente capo non va oltre quanto necessario per l'adempimento di tali compiti.

¹ Si precisa che il presente articolo non pregiudica l'esito di future discussioni in seno all'OMC o ad analoghi consessi plurilaterali sulla definizione di sovvenzioni per i servizi.

5. L'articolo 24.5 non si applica alle sovvenzioni connesse agli scambi dei prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura.
6. Gli articoli 24.5 e 24.6 non si applicano al settore audiovisivo.
7. Gli articoli 24.5 e 24.6 non si applicano alle sovvenzioni concesse per assistere le popolazioni indigene e le relative comunità nel loro sviluppo economico¹. Tali sovvenzioni sono mirate, proporzionate e trasparenti.
8. Gli articoli 24.5 e 24.6 non si applicano alle sovvenzioni concesse per la riparazione dei danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali.
9. L'articolo 24.5 non si applica alle sovvenzioni concesse su base temporanea per far fronte a un'emergenza economica². Tali sovvenzioni sono proporzionate e mirate per porre rimedio all'emergenza in questione.

¹ Ai fini del presente paragrafo, per popolazioni indigene e relative comunità si intendono quelle definite nel diritto di ciascuna parte. Per l'Unione europea, il diritto comprende sia il diritto dell'Unione europea sia quello di ciascuno dei suoi Stati membri.

² Per "emergenza economica" si intende un evento economico che causa un grave turbamento dell'economia di una parte. Per l'Unione europea, per "economia di una parte" si intende l'economia dell'Unione europea o di uno o più dei suoi Stati membri.

10. Il consiglio per il commercio può adottare una decisione volta a modificare la definizione di "sovvenzione" di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui si riferisce a imprese che forniscono servizi, al fine di integrare l'esito delle future discussioni in seno all'OMC o ad analoghi consessi plurilaterali a tale riguardo, a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a).

ARTICOLO 24.3

Relazione con l'accordo OMC

Il presente capo non pregiudica i diritti e gli obblighi di una parte derivanti dall'articolo XV del GATS, dall'articolo XVI del GATT 1994, dall'accordo SCM e dall'accordo sull'agricoltura.

ARTICOLO 24.4

Trasparenza

1. Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul proprio territorio, ciascuna parte rende disponibili le seguenti informazioni:

a) la base giuridica e lo scopo della sovvenzione;

- b) la forma della sovvenzione;
- c) l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione e
- d) se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione.

2. Ciascuna parte rispetta le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante:

- a) notifica a norma dell'articolo 25 dell'accordo SCM, purché contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia trasmessa almeno ogni due anni;
- b) notifica a norma dell'articolo 18 dell'accordo sull'agricoltura; o
- c) pubblicazione ad opera della parte o per suo conto, su un sito web accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui la sovvenzione è stata concessa o mantenuta.

ARTICOLO 24.5

Consultazioni

1. Se una parte ritiene che una sovvenzione concessa dall'altra parte abbia o possa avere effetti negativi sui propri interessi commerciali o sulla concorrenza, tale parte ("parte richiedente") può esprimere la propria preoccupazione per iscritto all'altra parte ("parte chiamata a rispondere") e chiedere consultazioni al riguardo. Tale richiesta comprende una spiegazione del modo in cui la sovvenzione produce o potrebbe produrre un effetto negativo sugli interessi commerciali della parte richiedente o sulla concorrenza.
2. Ai fini del paragrafo 1, la parte richiedente può chiedere alla parte chiamata a rispondere le informazioni seguenti sulla sovvenzione:
 - a) la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;
 - b) la forma della sovvenzione;
 - c) le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;
 - d) i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;
 - e) l'importo totale o l'importo annuale iscritto a bilancio per la sovvenzione;

- f) se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione e
 - g) qualsiasi altra informazione che consenta di valutare l'effetto negativo della sovvenzione.
3. La parte chiamata a rispondere fornisce le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Se la parte chiamata a rispondere non fornisce, in tutto o in parte, le informazioni richieste a norma dei paragrafi 2 e 3, detta parte ne spiega i motivi per iscritto.
5. Se, dopo aver ricevuto le informazioni richieste e a seguito delle consultazioni, la parte richiedente ritiene che la sovvenzione in questione abbia o possa avere effetti negativi significativi sui propri interessi commerciali o sulla concorrenza, la parte chiamata a rispondere si adopera per eliminare o ridurre al minimo tali effetti.

ARTICOLO 24.6

Sovvenzioni soggette a condizioni

1. Nel concedere le sovvenzioni di seguito indicate, ciascuna parte applica le condizioni seguenti:
 - a) per quanto riguarda le sovvenzioni mediante le quali una pubblica amministrazione, direttamente o indirettamente, è tenuta a garantire i debiti o le passività di alcune imprese, la copertura dei debiti e delle passività non è illimitata con riferimento all'importo di tali debiti e passività o la durata della responsabilità della pubblica amministrazione non è illimitata e
 - b) per quanto riguarda le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà (quali prestiti e garanzie, sovvenzioni in denaro, immissioni di capitale, conferimenti di attivi a un prezzo inferiore a quelli di mercato ed esenzioni fiscali) di durata superiore a un anno, è stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche al fine di permettere a tali imprese insolventi o in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine, con il contributo dell'impresa, eccettuatele piccole e medie imprese, ai costi della ristrutturazione.
2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese come contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

3. Il presente articolo si applica solo alle sovvenzioni che incidono o possono incidere negativamente sugli scambi e sulla concorrenza dell'altra parte.
4. Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni:
 - a) concesse per garantire l'uscita ordinata dal mercato di un'impresa; o
 - b) i cui importi o bilanci cumulativi sono inferiori a 170 000 DSP per impresa nell'arco di tre anni consecutivi.

ARTICOLO 24.7

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte garantisce che le imprese utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l'obiettivo strategico definito in modo esplicito per il quale sono state concesse¹.

¹ Si precisa che tale obbligo si considera soddisfatto se una parte ha predisposto i quadri legislativi e le procedure amministrative adeguati a tal fine.

ARTICOLO 24.8

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 31 non si applica all'articolo 24.5, paragrafo 5.

ARTICOLO 24.9

Riservatezza

1. Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive normative in materia di segreto professionale e commerciale e garantiscono la protezione dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.
2. Se una parte comunica informazioni a norma del presente capo, la parte che le riceve rispetta la riservatezza di tali informazioni.

CAPO 25

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25.1

Obiettivi

1. Il presente capo persegue i seguenti obiettivi:
 - a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi tra le parti, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva per le parti;
 - b) agevolare e disciplinare gli scambi tra le parti e ridurre le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi; e

c) conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Gli obiettivi di cui all'articolo 7 dell'accordo TRIPS si applicano al presente capo, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 25.2

Ambito di applicazione

1. Ciascuna parte rispetta gli impegni assunti in virtù dei trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui è firmataria, compreso l'accordo TRIPS.

2. Il presente capo integra e precisa ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale.

3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte applichi disposizioni della propria legislazione che introducono norme più elevate per la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, purché tali disposizioni siano compatibili con il presente capo. Ciascuna parte ha la facoltà di determinare le opportune modalità di attuazione del presente capo nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.

ARTICOLO 25.3

Principi

1. I principi di cui all'articolo 8 dell'accordo TRIPS si applicano al presente capo, *mutatis mutandis*.

2. Tenuto conto degli obiettivi fondamentali di politica pubblica dei regimi interni, le parti riconoscono la necessità di:

a) promuovere l'innovazione e la creatività; e

b) agevolare la diffusione di informazioni, conoscenze, tecnologia, cultura e arte

mediante i rispettivi regimi di proprietà intellettuale, rispettando nel contempo i principi di trasparenza e tenendo conto degli interessi di tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi i titolari dei diritti, gli utenti e il pubblico in generale.

ARTICOLO 25.4

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 25-A, 25-B e 25-C si applicano le definizioni seguenti:

- a) "convenzione di Berna": la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, conclusa a Berna il 9 settembre 1886 e modificata il 28 settembre 1979;
- b) "proprietà intellettuale": tutte le categorie di diritti di proprietà intellettuale contemplate dalla sezione B, sottosezioni da 1 a 7, del presente capo o dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS; la protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi;
- b) "convenzione di Parigi": la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979;
- c) "convezione di Roma": la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961; e

d) "OMPI": l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

ARTICOLO 25.5

Trattamento nazionale

1. Per quanto riguarda tutte le categorie di diritti di proprietà intellettuale contemplate dal presente capo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione¹ dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna, nella convenzione di Roma o nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, concluso a Washington il 26 maggio 1989 e nel trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi ("WPPT"), concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente capo.

¹ Ai fini del presente paragrafo, la nozione di "protezione" comprende le questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisizione, l'ambito, il mantenimento e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nonché gli aspetti relativi all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati nel presente capo. Inoltre, ai fini del presente paragrafo, la nozione di "protezione" comprende anche le misure volte a prevenire l'elusione di misure tecnologiche efficaci e quelle riguardanti le informazioni sul regime dei diritti.

2. Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell'altra parte di eleggere domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, purché tale eccezione:

- a) sia necessaria per garantire la conformità alle disposizioni legislative o regolamentari della parte non incompatibili con il presente capo; e
- b) non sia applicata in modo tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 25.6

Proprietà intellettuale e sanità pubblica

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica adottata il 14 novembre 2001 a Doha dalla conferenza ministeriale dell'OMC ("dichiarazione di Doha"). Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la dichiarazione di Doha.

2. Ciascuna parte attua l'articolo 31 *bis* dell'accordo TRIPS, così come l'allegato e l'appendice all'allegato del medesimo accordo, entrati in vigore il 23 gennaio 2017.

ARTICOLO 25.7

Esaurimento

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di determinare se o a quali condizioni si applichi l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale a norma del proprio ordinamento giuridico.

SEZIONE B

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

ARTICOLO 25.8

Accordi internazionali

1. Ciascuna parte riafferma il proprio impegno a rispettare:
 - a) la convenzione di Berna;
 - b) la convenzione di Roma;
 - c) il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore ("WCT"), concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996;

- d) il WPPT; e
 - e) il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, concluso a Marrakech il 27 giugno 2013.
2. Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per ratificare il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012, o per aderire al medesimo.

ARTICOLO 25.9

Autori

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e
- d) il noleggio al pubblico di originali o copie dei loro programmi informatici o delle loro opere cinematografiche.

ARTICOLO 25.10

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione¹ delle loro esecuzioni;
- b) la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

¹ Per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

- d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e
- e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo qualora l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.

ARTICOLO 25.11

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà, dei loro fonogrammi e delle relative copie;

- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e
- d) il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.

ARTICOLO 25.12

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni trasmesse senza filo;
- b) la riproduzione delle fissazioni delle loro emissioni trasmesse senza filo, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e
- c) la ritrasmissione senza filo delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico¹ se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

¹ Si precisa che nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a una parte di determinare le condizioni alle quali tale diritto può essere esercitato, conformemente all'articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma.

ARTICOLO 25.13

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali¹

1. Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi qualora un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per una radiodiffusione o per una comunicazione al pubblico².
2. Ciascuna parte provvede affinché la remunerazione equa e unica di cui al paragrafo 1 sia ripartita tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in questione. Ciascuna parte può emanare disposizioni legislative che stabiliscono le modalità di ripartizione di tale remunerazione equa e unica tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.

¹ Ciascuna parte può conferire agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.

² Ai fini del presente articolo, la "comunicazione al pubblico" non comprende la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, di un fonogramma in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 25.14

Durata della protezione

1. I diritti dell'autore di un'opera durano tutta la vita dell'autore e almeno sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico¹.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, la durata della protezione di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina non prima di 70 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, o se l'autore rivela la propria identità durante il periodo indicato nella prima frase, la durata della protezione è quella prevista al paragrafo 1.
4. La durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive scade una volta decorsi almeno 70 anni dalla data della morte dell'ultimo autore sopravvissuto. Le disposizioni legislative e regolamentari delle parti determinano quali sono le persone che devono essere considerate autori di un'opera cinematografica o audiovisiva.

¹ Se una parte prevede una speciale durata della protezione nei casi in cui una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata della protezione termina non prima di 70 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono una volta decorsi 50 anni dalla data della prima diffusione di un'emissione.
6. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono una volta decorsi almeno 50 anni dalla data di fissazione dell'esecuzione; tuttavia:
- a) se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o, qualora una parte lo preveda, lecitamente comunicata al pubblico durante il periodo di 50 anni di cui al presente paragrafo, la durata della protezione è calcolata a decorrere dalla data di tale prima pubblicazione o, qualora una parte lo preveda, di tale prima comunicazione al pubblico. Se una parte prevede entrambe le possibilità, la durata della protezione è calcolata a decorrere dall'evento che si verifica per primo; e
 - b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o, qualora una parte lo preveda, lecitamente comunicata al pubblico durante il periodo di 50 anni di cui al presente paragrafo, la durata della protezione scade una volta decorsi almeno 70 anni dalla data di tale prima pubblicazione o, qualora una parte lo preveda, di tale prima comunicazione al pubblico. Se una parte prevede entrambe le possibilità, la durata della protezione è calcolata a decorrere dall'evento che si verifica per primo.

7. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono una volta decorsi almeno 50 anni dalla fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato o, qualora una parte lo preveda, lecitamente comunicato al pubblico durante il suddetto periodo, tali diritti scadono una volta decorsi almeno 70 anni dalla data di tale prima pubblicazione o, qualora una parte lo preveda, di tale prima comunicazione al pubblico. Le parti possono adottare o mantenere in vigore misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

ARTICOLO 25.15

Diritto sulle vendite successive

1. Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa originale, un "diritto sulle vendite successive", definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore¹.
2. Il diritto sulle vendite successive di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

¹ In deroga al presente articolo, per il Cile l'articolo 36, primo comma, della legge 28 agosto 1970, n. 17.366, quale modificata dalla legge 13 ottobre 2017, n. 21.045, può continuare ad applicarsi per quanto riguarda il calcolo delle royalty.

3. Ciascuna parte può stabilire che il diritto sulle vendite successive di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive qualora il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

ARTICOLO 25.16

Gestione collettiva dei diritti

1. Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altri materiali protetti nei territori delle parti e il trasferimento, tra i rispettivi organismi di gestione collettiva, dei proventi dei diritti corrisposti per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.
2. Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l'utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il loro repertorio.
3. Ciascuna parte garantisce che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nel proprio territorio che rappresentano un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in virtù di un accordo di rappresentanza siano incoraggiati a versare in modo accurato, regolare e diligente gli importi dovuti agli organismi di gestione collettiva rappresentati e a fornire a questi ultimi le informazioni sull'importo dei proventi dei diritti riscossi per loro conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tali proventi.

ARTICOLO 25.17

Limitazioni ed eccezioni

Ciascuna parte prevede limitazioni o eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 25.9 a 25.13 soltanto in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.

ARTICOLO 25.18

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità a fini di vendita o noleggio o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
 - a) siano oggetto di promozione, pubblicità o commercializzazione, con la finalità di eludere misure tecnologiche efficaci;

- b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere misure tecnologiche efficaci; o
- c) siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche efficaci.

3. Ai fini della presente sottosezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali¹, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dal diritto di una parte. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso di un'opera protetta o di altri materiali protetti sia controllato dai titolari dei diritti tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o degli altri materiali, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

4. In deroga alla protezione giuridica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in assenza di misure volontarie prese dai titolari dei diritti, ciascuna parte può adottare, ove necessario, le misure appropriate per garantire che l'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci prevista conformemente al presente articolo non impedisca ai beneficiari delle eccezioni e delle limitazioni previste conformemente all'articolo 25.17 di avvalersi di tali eccezioni o limitazioni.

¹ Si precisa che l'espressione "opere o altri materiali" di cui alla presente frase non si applica alle opere o agli altri materiali per i quali la durata della protezione è scaduta.

ARTICOLO 25.19

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro qualsiasi persona che compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti, ove la persona che compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere sia consapevole, che così facendo induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalle disposizioni legislative della parte in questione:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma della presente sottosezione dai quali siano state rimosse o alterate, senza averne diritto, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

2. Ai fini del presente articolo, per "informazione sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali di cui al presente articolo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o degli altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3. Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi di tali elementi figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali di cui al presente articolo.

SOTTOSEZIONE 2

MARCHI

ARTICOLO 25.20

Accordi internazionali

Ciascuna parte:

- a) rispetta il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, come modificato il 12 novembre 2007;
- b) rispetta il trattato sul diritto dei marchi, concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994, e l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come modificato il 28 settembre 1979; e
- c) compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006.

ARTICOLO 25.21

Diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte dispone che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto esclusivo di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione.

ARTICOLO 25.22

Procedura di registrazione

1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva adottata dall'amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è debitamente motivata e comunicata alla parte interessata per iscritto.
2. Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso a norma delle proprie disposizioni legislative, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.

3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

ARTICOLO 25.23

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le parti riaffermano l'importanza della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

ARTICOLO 25.24

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1. Ciascuna parte:
 - a) prevede l'uso leale di termini descrittivi come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio; e

b) può prevedere altre eccezioni limitate.

2. Il paragrafo 1 si applica purché le eccezioni in questione tengano conto dei legittimi interessi dei titolari dei marchi e dei terzi.

3. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a) del loro nome o indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; o

c) del marchio se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

4. Il paragrafo 2 si applica se l'uso da parte dei terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale¹.

¹ In alternativa, una parte può subordinare tale uso alla condizione di non essere fuorviante o di non creare confusione per il pubblico interessato.

5. Una parte può disporre che il diritto conferito dal marchio non permetta al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle disposizioni legislative della parte in questione ed entro i limiti del territorio in cui esso è riconosciuto.

ARTICOLO 25.25

Motivi di decadenza

1. Ciascuna parte dispone che un marchio possa essere dichiarato decaduto se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, esso non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Una parte può tuttavia disporre che nessuno possa far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza del periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. L'inizio o la ripresa dell'uso, che intervengono nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di decadenza e non prima della scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l'inizio o la ripresa siano effettuati solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata la domanda di decadenza.

2. Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione, sia divenuto, a causa dell'attività o dell'inattività del suo titolare, la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato¹.

ARTICOLO 25.26

Domande in malafede

Un marchio può essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può inoltre disporre che tale marchio non sia registrato.

¹ Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto se, dopo la data di registrazione, in seguito all'uso che ne è fatto dal titolare o con il suo consenso in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato, è tale da poter indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.

SOTTOSEZIONE 3

DISEGNI E MODELLI¹

ARTICOLO 25.27

Accordi internazionali

Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.

ARTICOLO 25.28

Protezione dei disegni e modelli registrati²

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi od originali³. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce al titolare un diritto esclusivo conformemente alle disposizioni del presente articolo.

¹ I riferimenti ai disegni e modelli nel presente capo si intendono fatti ai disegni e modelli industriali registrati.

² L'Unione accorda la protezione anche a disegni e modelli non registrati se questi soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU UE L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

³ Una parte può stabilire nelle proprie disposizioni legislative l'ulteriore prescrizione che i disegni e modelli presentino un carattere individuale. L'Unione europea considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, vendere, importare o esportare un prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali, pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non sono compatibili con le corrette prassi commerciali.
3. Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo od originale soltanto:
- a) se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso; e
 - b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente di cui alla lettera a) possiedono di per sé i requisiti di novità od originalità.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), per "normale utilizzazione" si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

ARTICOLO 25.29

Durata della protezione

La durata della protezione accordata è di almeno 15 anni dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 25.30

Eccezioni ed esclusioni

1. Ciascuna parte può prevedere eccezioni limitate alla protezione dei disegni e modelli purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2. La protezione accordata ai disegni e modelli non si estende ai disegni e modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

3. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.
4. In deroga al paragrafo 3, un disegno o modello può conferire diritti su un disegno o modello che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

ARTICOLO 25.31

Relazione con il diritto d'autore

Un disegno o modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata di tale protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

SOTTOSEZIONE 4

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 25.32

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente accordo, per "indicazione geografica" si intende un'indicazione che identifica un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
2. La presente sottosezione si applica alle indicazioni geografiche che identificano i prodotti elencati nell'allegato 25-C.
3. Le parti convengono di valutare, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle indicazioni geografiche contemplate dalla presente sottosezione ad altri tipi di prodotti di indicazioni geografiche non contemplate dal paragrafo 2, in particolare prodotti di artigianato, tenendo conto degli sviluppi legislativi delle parti.

4. Una parte protegge le indicazioni geografiche dell'altra parte, conformemente alla presente sottosezione, se tali indicazioni geografiche sono protette in quanto tali nel paese di origine.

ARTICOLO 25.33

Elenco delle indicazioni geografiche

Ciascuna parte, dopo aver esaminato sia la legislazione dell'altra parte di cui all'allegato 25-A sia le indicazioni geografiche dell'altra parte elencate nell'allegato 25-C, e dopo aver completato adeguate azioni di pubblicità, in conformità alle proprie disposizioni legislative e alle proprie prassi, protegge le indicazioni geografiche dell'altra parte elencate nell'allegato 25-C, conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

ARTICOLO 25.34

Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche

1. Le parti convengono sulla possibilità di modificare l'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 25.33 a norma dell'articolo 25.40, paragrafo 1. Le aggiunte all'allegato 25-C ad opera di una parte non possono superare 45 indicazioni geografiche ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le parti aggiungono nuove indicazioni geografiche dopo il completamento di una procedura di opposizione conformemente ai criteri di cui all'allegato 25-B e previo esame delle indicazioni geografiche, con reciproca soddisfazione delle parti.
2. Se la modifica di un'indicazione geografica elencata nell'allegato 25-C consiste in una modifica di minore entità relativa all'ortografia di un'indicazione geografica elencata o al riferimento alla denominazione dell'area geografica cui è attribuibile, si applica la procedura di cui all'articolo 25.40, paragrafo 4.
3. Un'indicazione geografica a norma dei paragrafi 1 e 2 è elencata di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 25.35

Ambito della protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-C, incluse le indicazioni aggiunte a norma dell'articolo 25.34, sono protette contro:
 - a) qualsiasi uso commerciale dell'indicazione geografica per un prodotto che è lo stesso tipo di prodotto e che:
 - i) non è originario del luogo di origine specificato nell'allegato 25-C per tale indicazione geografica; o
 - ii) è originario del luogo di origine specificato nell'allegato 25-C per tale indicazione geografica, ma non è stato prodotto o fabbricato conformemente al disciplinare del nome protetto, anche qualora il nome sia accompagnato da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "gusto" o da altre espressioni simili;
 - b) l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da rischiare di indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto;

- c) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi, compreso lo sfruttamento della notorietà di un'indicazione geografica o di qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o nei documenti relativi ai prodotti stessi, nonché qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
2. Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nei territori delle parti.
3. Non sussiste alcun obbligo a norma della presente sottosezione di proteggere le indicazioni geografiche che non sono protette, o che cessano di essere protette, nel territorio di origine.
4. Una parte non esclude la possibilità che la protezione o il riconoscimento di un'indicazione geografica possa essere annullato dalle autorità competenti nel territorio di origine sulla base del fatto che l'indicazione protetta o riconosciuta non soddisfa più le condizioni alle quali la protezione o il riconoscimento è stato originariamente accordato nel territorio di origine.
5. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel territorio di origine, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica è effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 25.40.

6. Le disposizioni della presente sottosezione lasciano impregiudicato il diritto di qualsiasi persona di utilizzare nel commercio il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, salvo qualora tale nome sia utilizzato con l'intenzione di indurre in errore il pubblico.
7. La protezione di cui alla presente sottosezione si applica alla traduzione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 25-C, se l'uso di tale traduzione comporta il rischio di indurre in errore il pubblico.
8. Qualora la traduzione di un'indicazione geografica sia identica a un termine descrittivo o generico, compresi nomi o aggettivi, o a un termine correntemente usato come nome comune per un prodotto nel territorio di una parte, o contenga tale termine, oppure qualora un'indicazione geografica non sia identica a tale termine ma lo contenga, le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano il diritto di qualsiasi persona di utilizzare tale termine in associazione con detto prodotto.
9. La protezione di cui alla presente sottosezione non si applica a un singolo elemento di un termine composto che è protetto come indicazione geografica elencata nell'appendice 25-C-1, se il singolo elemento¹ è un termine correntemente usato come nome comune per il prodotto associato.

¹ Conformemente all'appendice 25-C-1, che contiene termini per i quali non si richiede la protezione.

10. Nessuna disposizione della presente sottosezione impedisce l'uso, nel territorio di una parte, in relazione a qualsiasi prodotto, del nome di una varietà vegetale o di una razza animale¹.

11. Per l'aggiunta di nuove indicazioni geografiche conformemente all'articolo 25.34, nessuna disposizione impone a una parte di proteggere un'indicazione geografica identica al termine correntemente usato come nome comune per il prodotto associato nel territorio di tale parte².

ARTICOLO 25.36

Diritto di uso delle indicazioni geografiche

1. Un nome protetto come indicazione geografica a norma della presente sottosezione può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.

2. L'uso di un nome protetto come indicazione geografica a norma della presente sottosezione non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

¹ Le note esplicative dell'allegato 25-C definiscono le varietà vegetali e le razze animali per le quali non si impedisce l'uso.

² Nel determinare se un termine sia correntemente usato come nome comune del prodotto pertinente nel territorio di una parte, all'atto di stabilire nuove indicazioni geografiche da aggiungere, le autorità di tale parte hanno la facoltà di tenere conto del modo in cui i consumatori interpretano tale termine nel territorio della parte in questione. Tra i fattori pertinenti ai fini della suddetta interpretazione da parte dei consumatori possono figurare: a) elementi che dimostrano l'eventuale utilizzo del termine per riferirsi al tipo di prodotto in questione, come indicato da fonti attendibili quali dizionari, giornali e siti web pertinenti; o b) il modo in cui il prodotto cui si riferisce il termine è commercializzato e utilizzato in commercio nel territorio della parte in questione.

ARTICOLO 25.37

Relazione tra marchi e indicazioni geografiche

1. Le parti rifiutano di registrare un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 25.35 e che si riferisce allo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione di tale marchio sia presentata dopo la data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio della parte in questione.
2. I marchi registrati in violazione del paragrafo 1 sono annullati, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, conformemente al diritto e alle prassi delle parti.
3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 25.33, la data di presentazione della domanda di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 corrisponde al 1° novembre 2022.
4. Per le indicazioni geografiche aggiunte all'allegato 25-C conformemente all'articolo 25.34, la data di presentazione della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione all'altra parte di una richiesta di protezione di un'indicazione geografica subordinata all'esito positivo del processo di modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 25.34.

5. Le parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio precedente. I marchi precedenti registrati in buona fede possono essere rinnovati e possono essere soggetti a variazioni che richiedono la presentazione di nuove domande di marchi, purché tali variazioni non pregiudichino la protezione delle indicazioni geografiche e non sussistano motivi di annullamento del marchio ai sensi del diritto delle parti.

6. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, per "marchio precedente" si intende un marchio il cui uso violi l'articolo 25.35, per il quale sia stata presentata una domanda di registrazione o che, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, sia stato acquisito con l'uso in buona fede nel territorio di una parte anteriormente alla data in cui l'altra parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma del presente accordo.

ARTICOLO 25.38

Applicazione della protezione

Ciascuna parte applica la protezione di cui agli articoli 25.35, 25.36 e 25.37 mediante provvedimento amministrativo su richiesta di una parte interessata. Ciascuna parte prevede, nell'ambito del proprio diritto e delle proprie prassi, ulteriori misure amministrative e giudiziarie per prevenire o far cessare l'uso illecito delle indicazioni geografiche protette.

ARTICOLO 25.39

Regole generali

1. Una parte non è tenuta a proteggere un nome come indicazione geografica a norma della presente sottosezione se tale nome è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
2. In caso di omonimia tra le indicazioni geografiche delle parti, la protezione è accordata dall'altra parte a ciascuna indicazione geografica, purché nella pratica vi siano differenze sufficienti a livello di condizioni d'uso e presentazione dei nomi in modo da non indurre in errore il consumatore.
3. Una parte che, nell'ambito di negoziati bilaterali con un paese terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo che è omonima rispetto a un'indicazione geografica dell'altra parte ne informa l'altra parte e le offre la possibilità di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica sia protetta.
4. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti corrispondenti alle indicazioni geografiche di cui all'allegato 25-C sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio della parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato.
5. Le questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche protette sono trattate nell'ambito del sottocomitato di cui all'articolo 25.40.

6. Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla parte di cui è originario il prodotto. Se un'indicazione geografica elencata nell'allegato 25-C cessa di essere protetta nel territorio di una parte, le parti se ne danno reciproca notifica. A seguito di tale notifica, l'allegato 25-C è modificato a norma dell'articolo 25.40, paragrafo 3.

7. I disciplinari di cui alla presente sottosezione corrispondono a quelli approvati, comprese le eventuali modifiche approvate, dalle autorità della parte del cui territorio il prodotto è originario.

ARTICOLO 25.40

Sottocomitato, cooperazione e trasparenza

1. Ai fini della presente sottosezione, il sottocomitato di cui all'articolo 25.66 può raccomandare al consiglio per il commercio di modificare, a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a):

- a) l'allegato 25-A per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti;
- b) l'allegato 25-B per quanto riguarda i criteri da includere nella procedura di opposizione; e
- c) l'allegato 25-C per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

2. Ai fini della presente sottosezione, il sottocomitato di cui all'articolo 25.66 è responsabile dello scambio di informazioni riguardanti:

- a) gli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche;
- b) le indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità della loro protezione conformemente alla presente sottosezione; e
- c) qualsiasi altra questione di reciproco interesse nel settore delle indicazioni geografiche.

3. A seguito della notifica di cui all'articolo 25.39, paragrafo 6, il sottocomitato raccomanda al consiglio per il commercio di modificare l'allegato 25-C conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo per porre fine alla protezione di cui al presente accordo.

4. In caso di modifica di minore entità relativa all'ortografia di un'indicazione geografica elencata o al riferimento alla denominazione dell'area geografica cui è attribuibile, le parti se ne danno reciproca notifica in sede di sottocomitato, unitamente alla relativa spiegazione. Il sottocomitato raccomanda al consiglio per il commercio di modificare l'allegato 25-C, a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), introducendo tale modifica di minore entità.

5. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all'altra parte informazioni relative ai disciplinari e alle relative modifiche, nonché i punti di contatto per l'esecuzione amministrativa.

6. Le parti rendono pubblici i disciplinari o una sintesi dei medesimi e i punti di contatto per l'esecuzione amministrativa relativi alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della presente sottosezione.

ARTICOLO 25.41

Altre forme di protezione

1. La presente sottosezione si applica fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC o da qualsiasi altro accordo multilaterale in materia di diritto della proprietà intellettuale di cui l'Unione europea e il Cile sono firmatari.

2. La presente sottosezione non pregiudica il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in forza della legislazione pertinente delle parti.

SOTTOSEZIONE 5

BREVETTI

ARTICOLO 25.42

Accordi internazionali

Ciascuna parte¹ rispetta il trattato di cooperazione in materia di brevetti concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979 e, da ultimo, il 3 ottobre 2001.

ARTICOLO 25.43

Protezione supplementare in caso di ritardi nell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici

1. Le parti riconoscono che i prodotti farmaceutici protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario prima di essere immessi sul mercato.

¹ Per l'Unione europea, l'obbligo di cui al presente articolo è soddisfatto dagli Stati membri.

2. Ciascuna parte predispone un meccanismo adeguato ed efficace che preveda una durata supplementare della protezione per compensare il titolare del brevetto per la riduzione della protezione effettiva conferita dal brevetto derivante da ritardi irragionevoli¹ nel rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio o del primo permesso sanitario nel proprio territorio. La durata supplementare della protezione non supera cinque anni.
3. In deroga al paragrafo 2, una parte può prevedere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, un'ulteriore protezione per i prodotti protetti da un brevetto e soggetti a una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario al fine di compensare il titolare del brevetto per la riduzione della protezione effettiva conferita dal brevetto. La durata di tale ulteriore protezione non supera cinque anni².
4. Si precisa che, nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, ciascuna parte può stabilire condizioni e limitazioni, purché continui a dare attuazione alle disposizioni del medesimo.

¹ Ai fini del presente articolo, un ritardo irragionevole comprende un ritardo almeno di oltre due anni nella prima risposta sostanziale al richiedente dopo la data di presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario. Nel determinare tale ritardo non vanno presi in considerazione eventuali ritardi nel rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio o di un permesso sanitario per periodi imputabili al richiedente o per periodi che esulano dal controllo dell'autorità responsabile del trattamento della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o della registrazione sanitaria.

² Tale durata massima non pregiudica un'eventuale ulteriore proroga del periodo di protezione nel caso di medicinali qualora siano stati effettuati studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto.

5. Ciascuna parte compie ogni possibile sforzo per trattare in modo efficiente e tempestivo le domande di autorizzazione all'immissione in commercio o di registrazione sanitaria dei prodotti farmaceutici al fine di evitare ritardi irragionevoli o inutili. Onde evitare ritardi irragionevoli, una parte può adottare o mantenere in vigore procedure volte ad accelerare il trattamento delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio o di permesso sanitario.

SOTTOSEZIONE 6

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

ARTICOLO 25.44

Ambito della protezione dei segreti commerciali

1. Nell'adempimento dell'obbligo di rispettare l'accordo TRIPS, in particolare l'articolo 39, paragrafi 1 e 2, ciascuna parte prevede procedure e rimedi giudiziari adeguati in ambito civile per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale, se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, e di ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a) "segreto commerciale": le informazioni che:

i) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

ii) hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii) sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete;

b) "detentore del segreto commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale.

3. Ai fini della presente sottosezione, sono considerati contrari alle leali pratiche commerciali almeno i comportamenti seguenti:

a) l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto;

- b) l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - i) ha acquisito il segreto commerciale in un modo previsto alla lettera a);
 - ii) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o
 - iii) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale;
 - c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, tenendo conto delle circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un'altra persona che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).
4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di imporre a una parte di considerare uno qualsiasi dei seguenti comportamenti contrario alle leali pratiche commerciali:
- a) la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;
 - b) il reverse engineering di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;

- c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di informazioni come richiesto o consentito dal diritto di tale parte; o
 - d) l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.
5. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata in ciascuna parte.

ARTICOLO 25.45

Procedure e rimedi giudiziari in ambito civile per la tutela dei segreti commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché le persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 25.44, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie competenti, in risposta ad una richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.

2. Nei procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 25.44, ciascuna parte stabilisce che le proprie autorità giudiziarie abbiano almeno il potere di:

- a) disporre misure provvisorie, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
- b) emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
- c) ingiungere alle persone che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che stavano acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale;
- d) adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti del segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali; tali misure specifiche possono includere, conformemente al diritto della parte interessata, la possibilità di:
 - i) limitare in toto o in parte l'accesso a determinati documenti;
 - ii) limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni;

- iii) rendere disponibile la decisione giudiziaria in una versione non riservata nella quale i punti contenenti segreti commerciali sono stati eliminati o oscurati;
 - e) imporre sanzioni alle parti o ad altre persone che partecipano al procedimento giudiziario e non ottemperano, o rifiutano di ottemperare, agli ordini delle autorità giudiziarie competenti relativi alla protezione del segreto commerciale o del presunto segreto commerciale.
3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie non siano tenute a mettere in atto le procedure e i rimedi giudiziari di cui all'articolo 25.44 se il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere conformemente al suo diritto per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto di tale parte.

ARTICOLO 25.46

Protezione di dati segreti relativi a prodotti farmaceutici

1. Se una parte impone, come condizione per l'autorizzazione all'immissione in commercio o il permesso sanitario di prodotti farmaceutici contenenti nuove sostanze chimiche non approvate in precedenza, la presentazione di prove o altri dati segreti necessari a valutare la sicurezza e l'efficacia dell'uso di tali prodotti, tale parte protegge tali dati dalla divulgazione a terzi se la loro elaborazione ha richiesto sforzi considerevoli, salvo qualora la loro divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente o qualora siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale.

2. Ciascuna parte provvede affinché, per almeno cinque anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio o del primo permesso sanitario nella parte interessata, un prodotto farmaceutico successivamente autorizzato sulla base dei risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche presentate nella domanda di prima autorizzazione all'immissione in commercio o di primo permesso sanitario non sia immesso sul mercato senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all'immissione in commercio o del primo permesso sanitario.
3. Le parti non sono soggette ad alcuna limitazione nell'attuare procedure abbreviate di autorizzazione per i prodotti farmaceutici in base a studi di bioequivalenza e biodisponibilità.
4. Ciascuna parte può stabilire condizioni e limitazioni nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, purché la parte continui a dare attuazione alle disposizioni del medesimo.

ARTICOLO 25.47

Protezione dei dati relativi a prodotti chimici per l'agricoltura

1. Se una parte impone, come condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico per l'agricoltura contenente una nuova sostanza chimica, la presentazione di prove o studi riguardanti la sicurezza e l'efficacia di tale prodotto, detta parte non rilascia l'autorizzazione per un altro prodotto sulla base di tali prove o studi senza il consenso della persona che li ha precedentemente presentati per almeno 10 anni a decorrere dalla data di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto chimico per l'agricoltura.

2. Una parte può limitare la protezione di cui al presente articolo alle prove o agli studi che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) sono necessari per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione al fine di consentire l'uso del prodotto su altre colture; e
- b) sono certificati conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

3. Ciascuna parte può stabilire norme per evitare la duplicazione di prove su animali vertebrati.

4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, ciascuna parte può stabilire condizioni e limitazioni, purché continui a dare attuazione alle disposizioni del medesimo.

SOTTOSEZIONE 7

VARIETÀ VEGETALI

ARTICOLO 25.48

Protezione delle privative per ritrovati vegetali

Le parti proteggono i diritti di privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961, nella versione riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991 ("convenzione UPOV"), comprese le eccezioni al diritto di costituire di cui all'articolo 15 di tale convenzione, e cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti.

SEZIONE C

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

APPLICAZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 25.49

Obblighi generali

1. Ciascuna parte ribadisce gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS e assicura il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al rispettivo diritto e alle rispettive prassi. Le parti stabiliscono le misure, le procedure e i rimedi di cui alla presente sottosezione.
2. La presente sezione non si applica ai diritti contemplati alla sezione B, sottosezione 6.
3. Una parte stabilisce misure, procedure e rimedi che siano giusti ed equi, non siano inutilmente complessi o costosi e non comportino scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati.

4. Tali misure, procedure e rimedi sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
5. Nessuna disposizione della presente sezione crea alcun obbligo per le parti:
- a) di predisporre un sistema giudiziario per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale diverso da quello previsto per l'applicazione della legge in generale; o
 - b) per quanto concerne la distribuzione delle risorse destinate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e all'applicazione della legge in generale.

ARTICOLO 25.50

Persone legittimate a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

- a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto di ciascuna parte;
- b) a tutte le altre persone autorizzate a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di ciascuna parte e conformemente al medesimo;

- c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di ciascuna parte e conformemente al medesimo;
- d) agli enti¹ regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di ciascuna parte e conformemente al medesimo.

ARTICOLO 25.51

Elementi di prova

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti, su richiesta di una parte che ha presentato prove ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti della presunta violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate a norma del diritto di tale parte. Nel disporre misure provvisorie, le autorità giudiziarie tengono conto dei legittimi interessi del presunto autore della violazione.

¹ Per il Cile, per "enti" si intende "federazioni e associazioni". Per l'Unione europea, per "enti" si intende "organi di difesa professionale".

2. Le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere una descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume siano oggetto della violazione e, se del caso, dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

3. In caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna parte adotta le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, ove opportuno, su richiesta di una parte, la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale che si trova sotto il controllo della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

ARTICOLO 25.52

Diritto d'informazione

1. Ciascuna parte provvede affinché, nel corso dei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare all'autore della violazione o a ogni altra persona di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "ogni altra persona" si intende una persona che almeno:
 - a) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;
 - b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;
 - c) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività che violano un diritto; o
 - d) sia stata indicata dalla persona di cui al presente paragrafo come implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione delle merci che violano un diritto o nella prestazione dei servizi che violano un diritto.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se del caso:
 - a) i nomi e gli indirizzi dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e
 - b) le quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché il prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
4. Il presente articolo si applica fatte salve altre disposizioni legislative di una parte che:
 - a) accordano diritti d'informazione più ampi al titolare del diritto;

- b) disciplinano l'uso in sede di procedimento civile delle informazioni comunicate a norma del presente articolo;
- c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
- d) accordano la possibilità di rifiutare di fornire informazioni che costringerebbero la persona di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o
- e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 25.53

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dal diritto della parte in questione, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può anche essere emessa alle stesse condizioni, se del caso, nei confronti di un terzo¹ soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale.
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare il sequestro o la consegna² delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

¹ Ai fini del presente articolo, una parte può stabilire che per "terzo" si possa intendere un intermediario.

² Una parte può scegliere tra sequestro e consegna ai fini dell'attuazione del presente paragrafo.

3. Nel caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale, ciascuna parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

ARTICOLO 25.54

Rimedi

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
3. Nel considerare una richiesta di rimedi si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, i rimedi disposti e gli interessi di terzi.

ARTICOLO 25.55

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere, nei confronti dell'autore della violazione e, se del caso, nei confronti di un terzo¹ soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

ARTICOLO 25.56

Misure alternative

Ciascuna parte può stabilire che le autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 25.54 o 25.55, possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 25.54 o 25.55, se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

¹ Ai fini del presente articolo, una parte può stabilire che per "terzo" si possa intendere un intermediario.

ARTICOLO 25.57

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore di una violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati a compensare il pregiudizio subito da quest'ultimo a causa della violazione.
2. Nel determinare l'importo del risarcimento dei danni a norma del paragrafo 1, le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di tenere conto, tra l'altro, di qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compresi il mancato guadagno, il valore delle merci o dei servizi oggetto della violazione, calcolato in base al prezzo di mercato, o il prezzo al dettaglio raccomandato¹. Almeno nei casi di violazione del diritto d'autore o di diritti connessi e di contraffazione del marchio, ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto, in alternativa o in aggiunta al risarcimento dei danni o come parte di tale risarcimento, i profitti realizzati dall'autore della violazione attribuibili a quest'ultima.
3. In alternativa al paragrafo 2, ciascuna parte può disporre che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di fissare, ove opportuno, una somma forfettaria a titolo di risarcimento in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalty o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

¹ Per l'Unione europea, ove opportuno ciò comprenderebbe anche elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che, nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza esserne consapevole o senza avere ragionevoli motivi per esserne consapevole, le parti prevedano la possibilità che le proprie autorità giudiziarie dispongano, a favore della parte lesa, il recupero dei profitti o il pagamento di un risarcimento dei danni che può essere prestabilito.

ARTICOLO 25.58

Spese legali

Ciascuna parte dispone che, alla conclusione dei procedimenti giudiziari civili riguardanti il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano, se del caso, il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese legali ed altre spese sostenute dalla parte vittoriosa secondo quanto previsto dal diritto della parte interessata.

ARTICOLO 25.59

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

ARTICOLO 25.60

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Le parti riconoscono che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione:

- a) affinché l'autore di un'opera letteraria o artistica sia ritenuto tale fino a prova contraria e sia quindi legittimato ad avviare un procedimento per violazione, è sufficiente che il nome dell'autore compaia sull'opera nei modi usuali; e
- b) la lettera a) si applica *mutatis mutandis* ai titolari di diritti connessi al diritto d'autore per quanto riguarda il loro materiale protetto.

ARTICOLO 25.61

Procedure amministrative

Nella misura in cui un rimedio civile può essere disposto sul merito di una controversia a seguito di procedure amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle pertinenti disposizioni della presente sottosezione.

SOTTOSEZIONE 2

APPLICAZIONE ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 25.62

Misure alla frontiera

1. Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare alle autorità competenti domande con cui chiede di bloccare le merci sospette o di sospenderne lo svincolo. Ai fini della presente sottosezione, per "merci sospette" si intendono le merci sospettate di violare marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali e topografie di circuiti integrati.
2. Ciascuna parte dispone di sistemi elettronici che consentano alle autorità competenti di gestire le domande accolte o registrate.
3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti non riscuotano alcun contributo per coprire i costi amministrativi derivanti dal trattamento di una domanda o di una registrazione.
4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti decidano in merito all'accoglimento o alla registrazione di una domanda entro un periodo di tempo ragionevole.

5. Ciascuna parte provvede affinché le domande accolte o registrate o la registrazione si applichino a spedizioni multiple.
6. Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali possano agire d'ufficio per bloccare le merci sospettate di violare marchi o diritti d'autore o sospenderne lo svincolo.
7. Le autorità doganali utilizzano l'analisi dei rischi per individuare le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. Ciascuna parte attua il presente paragrafo conformemente al proprio diritto.
8. Ciascuna parte può disporre di procedure che consentano la distruzione delle merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale senza che sia necessario un procedimento amministrativo o giudiziario previo per la determinazione formale della violazione nei casi in cui le persone interessate concordino su tale distruzione o non vi si oppongano. Se tali merci non sono distrutte, ciascuna parte, tranne in casi eccezionali, provvede affinché esse siano rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.
9. Ciascuna parte può disporre di procedure che consentano la rapida distruzione di merci contraffatte e di merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espressi.
10. Una parte può decidere di non applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato di un paese terzo dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può inoltre decidere di non applicare il presente articolo a merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

11. Le autorità doganali delle parti mantengono un dialogo regolare e promuovono la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con altre autorità preposte all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
12. Le parti cooperano in materia di scambi internazionali di merci sospette. In particolare le parti condividono per quanto possibile informazioni sugli scambi di merci sospette che incidono sull'altra parte.
13. Fatte salve altre forme di cooperazione, il protocollo del presente accordo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale si applica alle violazioni della legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali di una parte conformemente al presente articolo.

ARTICOLO 25.63

Coerenza con il GATT e con l'accordo TRIPS

Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle sue autorità doganali, siano esse contemplate o no dalla presente sottosezione, ciascuna parte garantisce la coerenza con i suoi obblighi derivanti dall'accordo GATT 1994 e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'articolo V del GATT 1994 nonché dall'articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25.64

Cooperazione

1. Le parti cooperano al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi assunti a norma del presente capo.
2. Gli ambiti di cooperazione in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale possono comprendere, tra l'altro, le attività seguenti:
 - a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle pertinenti regole di protezione e applicazione;
 - b) lo scambio di esperienze tra le parti sui progressi legislativi;
 - c) lo scambio di esperienze tra le parti sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
 - d) lo scambio di esperienze tra le parti sulle attività di applicazione svolte a livello centrale, regionale e locale dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dalle autorità amministrative e giudiziarie;

- e) il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con paesi terzi;
- f) l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;
- g) la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni al riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile;
- h) la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti, come pure il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare tra gli uffici per la proprietà intellettuale delle parti;
- i) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del pubblico in merito alle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale;
- j) la collaborazione tra i settori pubblico e privato con il coinvolgimento delle PMI, anche in occasione di eventi o incontri incentrati sulle PMI, per quanto riguarda la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la riduzione delle violazioni; e
- k) la formulazione di strategie efficaci per individuare i destinatari e i programmi di comunicazione al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

3. Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto pertinenti per il controllo o la gestione delle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della sezione B, sottosezione 4.

4. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato di cui all'articolo 25.66, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo.

ARTICOLO 25.65

Iniziative volontarie dei portatori di interessi

Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l'esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutti gli interessati, anche nei modi seguenti:

- a) ciascuna parte si adopera per convocare i portatori di interessi nel proprio territorio in modo consensuale al fine di agevolare iniziative volontarie volte a trovare soluzioni e risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni;
- b) ciascuna parte si adopera per scambiare informazioni con l'altra parte sugli sforzi profusi per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nel suo territorio; e

- c) le parti si adoperano per promuovere un dialogo aperto e la cooperazione tra i rispettivi portatori di interessi e per incoraggiare questi ultimi a trovare congiuntamente soluzioni e a risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni di tali diritti.

ARTICOLO 25.66

Sottocomitato per la proprietà intellettuale

Il sottocomitato per la proprietà intellettuale ("sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1, assicura il monitoraggio, la corretta attuazione e il corretto funzionamento del presente capo e degli allegati 25-A, 25-B e 25-C. Il sottocomitato svolge anche compiti specifici ad esso attribuiti dal presente capo, compreso l'articolo 25.40.

CAPO 26

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 26.1

Obiettivi

1. Le parti ricordano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo adottata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97a sessione ("dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta"), il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo) nonché l'Agenda 2030 e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

2. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile comprende lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente, tre elementi interdipendenti e sinergici che concorrono al benessere delle generazioni presenti e future.
3. Alla luce di quanto precede, l'obiettivo del presente capo è rafforzare le relazioni commerciali e di investimento tra le parti in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile, in particolare per gli aspetti del lavoro¹ e dell'ambiente pertinenti per il commercio e gli investimenti.
4. Il presente capo rispecchia un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni.

ARTICOLO 26.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti riconoscono il rispettivo diritto di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, in particolare di stabilire i propri livelli di protezione interna del lavoro e dell'ambiente così come le proprie priorità per quanto riguarda il lavoro e l'ambiente, e di adottare o modificare la propria legislazione in materia di lavoro e di ambiente e le proprie politiche di conseguenza.

¹ Ai fini del presente capo, per "lavoro" si intendono gli obiettivi strategici dell'OIL nell'ambito dell'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

2. I livelli di protezione, la legislazione e le politiche di cui al paragrafo 1 sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare gli accordi multilaterali in materia di ambiente ("MEA") e le norme e gli accordi multilaterali in materia di lavoro di cui al presente capo di cui è firmataria.
3. Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in materia di ambiente e di lavoro prevedano e incoraggino un livello elevato di protezione dell'ambiente e del lavoro e continua a prodigarsi per migliorare i livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari e dalle proprie politiche.
4. Una parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
5. Una parte non rinuncia né deroga altrimenti alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tali disposizioni, in modo tale da indebolire o ridurre i livelli di protezione da esse garantiti al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
6. Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti.
7. Ciascuna parte conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole secondo le priorità per l'applicazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro.

8. Una parte non applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi o degli investimenti.

ARTICOLO 26.3

Commercio, condotta responsabile delle imprese e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso una condotta responsabile e pratiche di responsabilità sociale da parte delle imprese, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.
2. Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:
 - a) promuove la condotta responsabile delle imprese o la responsabilità sociale delle imprese incoraggiando queste ultime ad adottare pratiche in tal senso che siano coerenti con i principi, le norme e gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, compresi gli orientamenti settoriali sul dovere di diligenza, che sono stati approvati o sono sostenuti da tale parte; e

b) sostiene la diffusione e l'impiego di strumenti internazionali pertinenti, che sono stati approvati o sono sostenuti da tale parte, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata a Ginevra nel novembre 1977 ("dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL"), il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.

3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese o di condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione al riguardo. Le parti inoltre attuano misure volte a promuovere il rispetto delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

4. Le parti riconoscono l'importanza di promuovere gli scambi di prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, come i prodotti e i servizi ambientali che contribuiscono a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, i prodotti la cui produzione non è legata alla deforestazione e i prodotti oggetto di sistemi e meccanismi volontari di garanzia della sostenibilità.

5. Le parti scambiano informazioni e migliori pratiche e, se del caso, cooperano a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, su questioni contemplate dal presente articolo.

ARTICOLO 26.4

Informazioni scientifiche e tecniche

1. Nello stabilire o attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, preferibilmente provenienti da organismi tecnici e scientifici riconosciuti, e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali eventualmente esistenti.
2. Qualora le informazioni o i dati scientifici non siano sufficienti o siano inconcludenti e sussista il rischio di un grave degrado ambientale o un rischio per la sicurezza e la salute sul lavoro nel suo territorio, una parte può adottare misure sulla base del principio di precauzione. Tali misure sono oggetto di riesame qualora si rendano disponibili informazioni scientifiche nuove o supplementari.
3. Se una misura adottata a norma del paragrafo 2 incide sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, una parte può chiedere alla parte che ha adottato la misura di fornire informazioni attestanti che la misura è coerente con i propri livelli di protezione e può chiedere che la questione sia discussa in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
4. Tali misure non sono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi o degli investimenti.

ARTICOLO 26.5

Trasparenza e buone prassi regolamentari

Le parti riconoscono l'importanza dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza e di buone prassi regolamentari conformemente ai capi 28 e 29, in particolare delle norme che offrono agli interessati possibilità di presentare osservazioni in merito:

- a) alle misure di protezione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti; e
- b) alle misure commerciali o di investimento in grado di incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.

ARTICOLO 26.6

Sensibilizzazione del pubblico, informazione, partecipazione e garanzie procedurali

1. Ciascuna parte promuove la sensibilizzazione del pubblico in merito alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di ambiente, anche garantendo che tali disposizioni e le relative procedure di applicazione e di conformità siano disponibili al pubblico.

2. Ciascuna parte si adopera per accogliere le richieste di informazioni di qualsiasi persona in merito all'attuazione del presente capo a opera della parte.
3. Ciascuna parte si avvale dei meccanismi di cui agli articoli 33.5, 33.6 e 33.7 per raccogliere pareri su questioni relative all'attuazione del presente capo.
4. Ciascuna parte assicura il ricevimento, e la debita considerazione, delle comunicazioni e dei pareri trasmessi come contributi scritti da una persona di tale parte su questioni relative all'attuazione del presente capo, conformemente alle proprie procedure interne. Una parte risponde per iscritto e in modo tempestivo a tali contributi. Essa può notificare tali comunicazioni e pareri al suo gruppo consultivo interno istituito a norma dell'articolo 33.6 nonché al punto di contatto dell'altra parte, designato a norma dell'articolo 26.19, paragrafo 6.
5. Ciascuna parte, conformemente al proprio diritto, provvede affinché le persone che hanno un interesse giuridicamente riconosciuto in una determinata questione o che sostengono che il loro diritto è stato violato possano accedere a procedure amministrative o giudiziarie, al fine di consentire una riparazione delle violazioni della legislazione in materia di ambiente o di lavoro, anche tramite mezzi di ricorso adeguati per le violazioni di tale legislazione.
6. Ciascuna parte, conformemente al proprio diritto, provvede affinché le procedure di cui al paragrafo 5 rispettino il principio del giusto processo, non siano eccessivamente costose, non prevedano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati, consentano, ove necessario, l'emissione di provvedimenti ingiuntivi, e siano giuste, eque e trasparenti.

ARTICOLO 26.7

Attività di cooperazione

1. Le parti riconoscono l'importanza delle attività di cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e di lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo e di attuare il presente capo.
2. Le attività di cooperazione possono essere sviluppate e attuate con la partecipazione di organizzazioni internazionali e regionali, come pure con paesi terzi, imprese, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni per l'istruzione e la ricerca e altre organizzazioni non governative, a seconda dei casi.
3. Le attività di cooperazione vertono su questioni e temi concordati dalle parti per affrontare problematiche di interesse comune.
4. Le parti possono cooperare sulle questioni specificate nel presente capo, nonché, tra l'altro, sulle questioni seguenti:
 - a) gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente e al lavoro nei consessi internazionali, compresi, in particolare, l'OMC, il Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ("UNEP"), l'OIL e i MEA;

- b) l'incidenza delle leggi e delle norme in materia di ambiente e di lavoro sul commercio e sugli investimenti;
 - c) l'incidenza del diritto in materia di commercio e di investimenti sul lavoro e sull'ambiente; e
 - d) gli aspetti attinenti al commercio:
 - i) delle iniziative su produzione e consumo sostenibili, anche volte a promuovere l'economia circolare, la crescita verde e la riduzione dell'inquinamento; e
 - ii) delle iniziative volte a promuovere i prodotti e i servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari.
5. Le priorità delle attività di cooperazione sono decise congiuntamente dalle parti in funzione dei settori di reciproco interesse e delle risorse disponibili.
6. Le parti possono svolgere attività nei settori di cooperazione di cui al presente capo in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a loro disposizione.

SEZIONE B

AMBIENTE E COMMERCIO

ARTICOLO 26.8

Obiettivi

1. Le parti mirano a promuovere politiche commerciali e ambientali sinergiche, livelli elevati di protezione dell'ambiente in linea con i MEA di cui sono rispettivamente firmatarie e l'efficace applicazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente, nonché a rafforzare la propria capacità di affrontare le questioni ambientali attinenti al commercio, anche attraverso la cooperazione.
2. Le parti riconoscono che una cooperazione rafforzata per la protezione e la conservazione dell'ambiente e per la gestione sostenibile delle loro risorse naturali apporta benefici che possono contribuire allo sviluppo sostenibile, rafforzare la loro governance ambientale e integrare gli obiettivi del presente accordo.
3. Le parti riconoscono l'importanza di politiche e pratiche commerciali e ambientali sinergiche per migliorare la protezione dell'ambiente nella promozione dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 26.9

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente dell'UNEP. Le parti riconoscono il ruolo cruciale dei MEA nel rispondere alle sfide ambientali globali, regionali e interne. Le parti riconoscono inoltre la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche commerciali e politiche ambientali. Di conseguenza ciascuna parte attua efficacemente i MEA e i protocolli di cui è firmataria.
2. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi dei MEA di cui è firmataria.
3. Le parti avviano un dialogo e cooperano, se del caso, su questioni commerciali e ambientali di reciproco interesse, in particolare per quanto riguarda i MEA. Ciò comprende scambi regolari di informazioni sulle iniziative di ciascuna parte riguardanti le ratifiche dei MEA, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.

ARTICOLO 26.10

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza dei MEA in materia di cambiamenti climatici, in particolare la necessità di conseguire l'obiettivo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 ("UNFCCC"), come pure le finalità e gli obiettivi dell'accordo di Parigi, per affrontare la minaccia impellente dei cambiamenti climatici. Di conseguenza, le parti riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici, nonché l'importanza degli sforzi individuali e collettivi per far fronte alle ripercussioni dei cambiamenti climatici attraverso azioni di mitigazione e di adattamento.

2. Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:

- a) attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della stessa, compresi i propri impegni relativi ai contributi determinati a livello nazionale;
- b) promuove il contributo positivo del commercio alla transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di gas a effetto serra e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici, comprese azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi; e
- c) favorisce e promuove gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, per le energie rinnovabili sostenibili e per l'efficienza energetica, coerentemente con le altre disposizioni del presente accordo.

3. Coerentemente con l'articolo 26.7, le parti cooperano, se del caso, sugli aspetti dei cambiamenti climatici attinenti al commercio a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, anche nel quadro dell'UNFCCC, dell'OMC e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987 ("protocollo di Montreal"). Le parti possono inoltre cooperare, se del caso, su tali questioni anche nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale.
4. Conformemente al paragrafo 1 le parti cooperano in settori quali:
- a) lo scambio di conoscenze ed esperienze in merito all'attuazione dell'accordo di Parigi, nonché su iniziative volte a promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, tecnologie a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica, la fissazione del prezzo del carbonio, trasporti sostenibili, lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, il monitoraggio delle emissioni e soluzioni basate sulla natura; oltre ad esplorare possibilità di cooperazione in settori quali quelli degli inquinanti climatici a vita breve e del sequestro del carbonio nel suolo; e
 - b) lo scambio di conoscenze ed esperienze in merito a un'ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono e alla riduzione graduale degli idrofluorocarburi nel quadro del protocollo di Montreal mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio, l'introduzione di alternative rispettose dell'ambiente, l'aggiornamento delle norme di sicurezza e di altre norme pertinenti e la lotta al commercio illegale di sostanze disciplinate dal protocollo di Montreal, a seconda dei casi.

ARTICOLO 26.11

Commercio e foreste

1. Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile delle foreste e il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.
2. Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:
 - a) attua misure volte a combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio anche, se del caso, mediante attività di cooperazione con paesi terzi;
 - b) incoraggia la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste;
 - c) promuove il commercio e il consumo di legname e di prodotti del legno ottenuti legalmente da foreste gestite in modo sostenibile; e
 - d) scambia informazioni con l'altra parte e, se del caso, coopera con quest'ultima sulle iniziative attinenti al commercio in materia di lotta al disboscamento illegale, gestione sostenibile delle foreste, deforestazione e degrado forestale, governance forestale e conservazione della superficie forestale per massimizzare effetti e sinergie nelle rispettive politiche di interesse comune.

3. Riconoscendo che le foreste e la loro gestione sostenibile svolgono un ruolo chiave nella lotta ai cambiamenti climatici e nel mantenimento della biodiversità, ciascuna parte promuove iniziative volte a contrastare la deforestazione, anche attraverso catene di approvvigionamento a deforestazione zero. Inoltre le parti cooperano, se del caso e coerentemente con l'articolo 26.7, a livello bilaterale e regionale e nei pertinenti consessi internazionali, al fine di ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale.

ARTICOLO 26.12

Commercio e flora e fauna selvatiche

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire che il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche non ne minacci la sopravvivenza, come stabilito nella convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 ("CITES").

2. Conformemente al paragrafo 1 ciascuna parte:

- a) attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di flora e fauna selvatiche anche, se del caso, mediante attività di cooperazione con paesi terzi; e
- b) promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nelle appendici della CITES, anche cooperando in seno agli organi competenti della CITES per mantenere aggiornate le appendici della CITES e promuovendo l'inclusione delle specie considerate a rischio a causa del commercio internazionale e in base ad altri criteri stabiliti nell'ambito della CITES.

3. Conformemente all'articolo 26.7, le parti possono, se del caso, cooperare o scambiare informazioni a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali su questioni di reciproco interesse connesse alla lotta al commercio illegale di flora e fauna selvatiche, anche attraverso azioni di sensibilizzazione volte a ridurre la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche e iniziative volte a rafforzare la cooperazione in materia di condivisione delle informazioni e applicazione delle norme.

ARTICOLO 26.13

Commercio e diversità biologica

1. Le parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ("CBD"), con altri MEA pertinenti di cui sono firmatarie e con le decisioni adottate nel loro ambito.

2. Conformemente al paragrafo 1, ciascuna parte adotta misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, anche attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, e misure volte a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive, riconoscendo che lo spostamento transfrontaliero di specie esotiche invasive terrestri e acquatiche attraverso canali legati al commercio può incidere negativamente sull'ambiente, sulle attività economiche e sullo sviluppo, nonché sulla salute umana.

3. Le parti riconoscono l'importanza di rispettare, preservare e mantenere le conoscenze e le pratiche delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali che contribuiscono alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, così come il ruolo del commercio in questo contesto.
4. Le parti riconoscono l'importanza di facilitare l'accesso alle risorse genetiche e di promuovere una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, coerentemente con le rispettive misure interne e con gli obblighi internazionali di ciascuna parte.
5. Le parti riconoscono inoltre l'importanza della partecipazione e della consultazione del pubblico, conformemente alle rispettive legislazioni o politiche, nell'elaborazione e nell'attuazione di misure relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica.
6. Conformemente all'articolo 26.7, le parti possono, se del caso, impegnarsi in attività di promozione, cooperare o scambiare informazioni a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali su aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di diversità biologica di reciproco interesse, quali:
 - a) iniziative e buone pratiche relative al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile delle risorse biologiche e in grado di contribuire alla conservazione della biodiversità;
 - b) la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nonché la protezione, il ripristino e la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi; e
 - c) l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo.

ARTICOLO 26.14

Commercio e gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura

1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.
2. Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di conservazione e di gestione, le parti tengono conto delle questioni sociali, commerciali, relative allo sviluppo e ambientali e dell'importanza della pesca artigianale o su piccola scala per il sostentamento delle comunità di pescatori locali.
3. Le parti riconoscono che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN")¹ può avere notevoli ripercussioni negative sugli stock ittici, sulla sostenibilità del commercio dei prodotti della pesca, sullo sviluppo e sull'ambiente e confermano la necessità di prendere provvedimenti per ovviare ai problemi della pesca eccessiva e dell'utilizzo non sostenibile delle risorse alieutiche.

¹ L'espressione "pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata" ha lo stesso significato di quello stabilito al punto 3 del piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma nel 2001 ("piano d'azione contro la pesca INN del 2001").

4. Conformemente ai paragrafi da 1 a 3 ciascuna parte:
- a) attua e agisce conformemente ai principi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, adottato a New York il 4 agosto 1995, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite ("FAO") inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare adottato a Roma il 24 novembre 1993, del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile adottato con la risoluzione 4/95 il 31 ottobre 1995, nonché dell'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata concluso a Roma il 22 novembre 2009;
 - b) partecipa all'iniziativa della FAO relativa al registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento;

- c) si adopera per attuare un sistema di gestione della pesca basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili e sulle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in materia di gestione e conservazione della pesca, come indicato nelle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali volti a garantire l'uso e la conservazione sostenibili delle specie marine¹ e concepito, tra l'altro, per:
- i) prevenire la sovraccapacità e la pesca eccessiva;
 - ii) ridurre le catture accessorie di specie non bersaglio;
 - iii) promuovere la ricostituzione degli stock ittici sovrasfruttati per tutta la pesca marittima;
e
 - iv) promuovere la gestione della pesca secondo un approccio ecosistemico, anche attraverso la cooperazione tra le parti;
- d) per sostenere gli sforzi intesi a lottare contro le pratiche di pesca INN e contribuire a scoraggiare gli scambi di prodotti ottenuti da specie catturate con tali pratiche:
- i) attua misure efficaci per combattere la pesca INN;

¹ Tali strumenti comprendono, tra l'altro, a seconda dei casi, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, l'accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, il piano d'azione contro la pesca INN del 2001 e l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

- ii) garantisce l'uso di sistemi di monitoraggio, controllo, sorveglianza, conformità ed applicazione per:
 - A) prevenire e scoraggiare, conformemente ai suoi obblighi internazionali e alla sua legislazione, la pratica di attività di pesca INN da parte delle navi battenti la sua bandiera come pure delle sue persone fisiche; e
 - B) contrastare il trasbordo in mare di pesce o di prodotti ittici per scoraggiare ed evitare attività di pesca INN;
- iii) attua le misure di competenza dello Stato di approdo; e
- iv) attua misure volte a evitare che la pesca INN e i relativi prodotti entrino nelle catene di approvvigionamento di ciascuna parte e coopera a tal fine, anche agevolando lo scambio di informazioni;
- e) partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca ("ORGP") di cui è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, ad esempio attraverso la promozione della ricerca scientifica e l'adozione di misure di conservazione basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, il rafforzamento dei meccanismi di conformità, la realizzazione di verifiche periodiche dei risultati e l'adozione di un controllo, un monitoraggio e un'applicazione efficaci delle misure di gestione delle ORGP e, se del caso, l'adozione e l'attuazione di sistemi di documentazione o certificazione delle catture e delle misure dello Stato di approdo;

- f) si adopera per agire in modo coerente con le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP di cui non è membro, in modo da non compromettere tali misure, e si sforza di non compromettere i sistemi di documentazione delle catture o degli scambi gestiti dalle ORGP o gli accordi di cui non è parte; e
- g) promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali, conformemente all'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

5. Le parti cooperano, se del caso e coerentemente con l'articolo 26.7, a livello bilaterale e nell'ambito delle ORGP al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti ittici provenienti da attività di pesca gestite in modo sostenibile. Le parti possono inoltre cooperare per scambiare conoscenze e buone pratiche al fine di favorire l'attuazione del presente articolo.

SEZIONE C

LAVORO E COMMERCIO

ARTICOLO 26.15

Obiettivi

1. Le parti riconoscono che il commercio e gli investimenti offrono opportunità per la creazione di posti di lavoro e il lavoro dignitoso, anche per i giovani, con termini e condizioni di impiego conformi ai principi stabiliti nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro adottata a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro il 18 giugno 1998 e modificata nel 2022 ("dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro") e nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, come modificata nel 2022.
2. Le parti mirano a garantire livelli elevati di protezione del lavoro in linea con le norme internazionali del lavoro cui aderiscono e a promuovere politiche in materia di commercio e di lavoro sinergiche al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita lavorativa dei dipendenti. Si adopereranno per migliorare lo sviluppo e la gestione del capitale umano al fine di accrescere l'occupabilità, l'eccellenza aziendale e la produttività, a vantaggio sia dei lavoratori che delle imprese. Di conseguenza, le parti si premurano di offrire ai giovani opportunità per sviluppare le competenze necessarie per l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro.

3. Le parti mirano a cooperare su questioni del lavoro di reciproco interesse attinenti al commercio al fine di rafforzare le loro relazioni in senso più ampio.

ARTICOLO 26.16

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti affermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in particolare per le donne, i giovani e le persone con disabilità, in linea con i rispettivi obblighi nel quadro dell'OIL, ivi compresi quelli enunciati nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, come modificata nel 2022, e nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, come modificata nel 2022.

2. Ricordando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, come modificata nel 2022, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

3. Ciascuna parte attua efficacemente le convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dal Cile e dagli Stati membri.

4. Conformemente alla Costituzione dell'OIL, adottata come parte XIII del trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919, e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, come modificata nel 2022, ciascuna parte rispetta, promuove e attua efficacemente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:

- a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) abolizione effettiva del lavoro minorile, compresa la proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile;
- d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e
- e) un ambiente di lavoro sano e sicuro.

5. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni o dei protocolli dell'OIL da questa classificati aggiornati e di cui non sono ancora firmatarie.

6. Ciascuna parte promuove l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, come modificata nel 2022, in particolare per quanto riguarda:

- a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione e salario, orario di lavoro, altre condizioni di lavoro e protezione sociale; e
- b) il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche.

7. Coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito dell'OIL, ciascuna parte:

- a) adotta e attua misure e politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e
- b) mantiene in vigore un sistema di ispezione del lavoro conformemente alle norme pertinenti dell'OIL.

ARTICOLO 26.17

Lavoro forzato o obbligatorio

1. Ricordando che l'eliminazione del lavoro forzato figura tra gli obiettivi dell'Agenda 2030, le parti sottolineano l'importanza della ratifica e dell'effettiva attuazione del protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, adottato a Ginevra l'11 giugno 2014.

2. Le parti riconoscono l'obiettivo di eliminare tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, compreso quello minorile.

3. Di conseguenza, le parti individuano le opportunità di cooperazione e di condivisione di informazioni, esperienze e buone pratiche in relazione all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.

ARTICOLO 26.18

Cooperazione in materia di commercio e lavoro

Coerentemente con l'articolo 26.7, le parti si consultano e cooperano, se del caso, a livello bilaterale e nel quadro dell'OIL, su questioni del lavoro di reciproco interesse attinenti al commercio, tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la creazione di posti di lavoro e la promozione di un'occupazione produttiva e di alta qualità, comprese politiche volte a generare una crescita foriera di occupazione e a promuovere le imprese e l'imprenditoria sostenibili;
- b) la promozione di miglioramenti nella produttività delle imprese e del lavoro, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese;

- c) lo sviluppo del capitale umano, l'accesso al mercato del lavoro e il miglioramento dell'occupabilità, in particolare dei giovani, anche attraverso l'apprendimento permanente e la formazione professionale, l'istruzione continua, la formazione e lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze, anche nelle industrie emergenti e ambientali;
- d) l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e pratiche innovative sul luogo di lavoro per migliorare il benessere dei lavoratori;
- e) la promozione della sensibilizzazione riguardo all'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, anche per quanto riguarda i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
- f) la promozione di posti di lavoro dignitosi e di qualità attraverso il commercio, comprese la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti o puerpere;
- g) la sicurezza e salute sul lavoro e le ispezioni del lavoro, ad esempio migliorando i meccanismi di conformità e di applicazione;
- h) la gestione delle sfide e delle opportunità di una forza lavoro diversificata e multigenerazionale, anche attraverso:
 - i) la promozione della parità e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e

- ii) la protezione dei lavoratori vulnerabili;
- i) il miglioramento dei rapporti di lavoro, ad esempio le migliori pratiche in materia di risoluzione alternativa delle controversie e di consultazione tripartita;
- j) l'attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL, nonché della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; e
- k) le statistiche del lavoro.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 26.19

Sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e punti di contatto

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile ("sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1, è composto, per il Cile, da funzionari delle istituzioni competenti in materia di commercio, lavoro, ambiente e questioni di genere.

2. Il sottocomitato tiene sessioni specifiche per le questioni in materia di ambiente e di lavoro¹, rispettivamente, nonché per le questioni trasversali relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
3. Il sottocomitato espleta le seguenti funzioni:
- a) facilitare, monitorare ed esaminare l'attuazione del presente capo;
 - b) stabilire, organizzare, supervisionare e valutare le attività di cooperazione di cui al presente capo, compreso lo scambio di informazioni e di esperienze in settori di reciproco interesse;
 - c) riferire e formulare raccomandazioni al comitato per il commercio su qualsiasi questione connessa al presente capo, anche per quanto riguarda i temi da discutere con i meccanismi della società civile di cui all'articolo 33.5;
 - d) svolgere i compiti di cui agli articoli 26.21 e 26.22;
 - e) coordinarsi, se del caso, con gli altri sottocomitati istituiti a norma del presente accordo, anche per quanto riguarda gli sforzi compiuti per integrare nel loro lavoro questioni, considerazioni e attività connesse al genere, di cui all'articolo 27.4, paragrafo 8; e
 - f) svolgere qualsiasi altra funzione eventualmente concordata dalle parti.

¹ Le questioni in materia di ambiente e di lavoro possono essere discusse in sessioni isolate o in sessioni consecutive.

4. Il sottocomitato, come convenuto di comune accordo, può consultare o chiedere il parere di pertinenti portatori di interessi o esperti su questioni relative all'attuazione del presente capo.
5. Il sottocomitato redige, per consenso, una relazione su ciascuna riunione e la pubblica dopo la riunione.
6. Ciascuna parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti su qualsiasi questione relativa all'attuazione del presente capo. Per il Cile, i punti di contatto specifici per le questioni in materia di lavoro, ambiente e genere sono presso il sottosegretariato per le relazioni economiche internazionali del ministero degli Affari esteri o il suo successore. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra i propri punti di contatto, fornendo i relativi dati di contatto.
7. I punti di contatto:
 - a) agevolano la comunicazione e il coordinamento regolari tra le parti;
 - b) fatto salvo l'articolo 33.3, paragrafo 2, assistono il sottocomitato, anche stabilendo l'ordine del giorno e svolgendo tutti gli altri preparativi necessari per le riunioni del sottocomitato;
 - c) comunicano, se del caso, con la rispettiva società civile; e
 - d) cooperano, anche con altri organismi appropriati delle rispettive amministrazioni, per sviluppare e attuare le attività di cooperazione.

ARTICOLO 26.20

Risoluzione delle controversie

1. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili, attraverso il dialogo, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero tra di esse circa l'interpretazione o l'applicazione del presente capo.
2. In caso di disaccordo tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, le parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di risoluzione delle controversie stabilite a norma degli articoli 26.21 e 26.22.

ARTICOLO 26.21

Consultazioni

1. Una parte ("parte richiedente") può chiedere in qualsiasi momento che si svolgano consultazioni con l'altra parte ("parte chiamata a rispondere") in merito a qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione del presente capo presentando una richiesta scritta al punto di contatto della parte chiamata a rispondere. In essa sono illustrati i motivi della richiesta di consultazioni, fornendo una descrizione sufficientemente specifica della questione contestata e indicando le disposizioni del presente capo che si ritengono applicabili.

2. Salvo diversamente concordato con la parte richiedente, la parte chiamata a rispondere risponde per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Le parti avviano le consultazioni entro 30 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere ha ricevuto la richiesta, salvo diversa decisione delle parti.
4. Le consultazioni possono svolgersi in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. Le consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte chiamata a rispondere, salvo diversa decisione delle parti.
5. Durante le consultazioni le parti:
 - a) forniscono informazioni sufficienti a consentire un esame completo della questione; e
 - b) trattano con riservatezza qualsiasi informazione scambiata nel corso delle consultazioni.
6. Le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una soluzione della questione reciprocamente soddisfacente, tenendo conto delle opportunità di cooperazione sulla questione. Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi multilaterali di cui al presente capo, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL o dagli organismi competenti istituiti in virtù di tali accordi. Ove pertinente, le parti possono convenire di chiedere il parere di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati per assisterle nelle consultazioni.

7. Se le parti non sono in grado di risolvere la questione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta scritta di consultazioni a norma del paragrafo 1, ciascuna parte può, presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte, chiedere la convocazione del sottocomitato per esaminare la questione. Il sottocomitato si riunisce sollecitamente e si adopera per concordare una soluzione.
8. Ciascuna parte o il sottocomitato convocato a norma del paragrafo 7 può chiedere, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 33.6 o il parere di altri esperti.
9. Se le parti riescono a risolvere la questione, documentano l'esito conseguito, ivi comprese, se del caso, le misure specifiche e le tempistiche concordate. Le parti rendono l'esito disponibile al pubblico, salvo diverso accordo tra loro.

ARTICOLO 26.22

Gruppo di esperti

1. Se le parti non riescono a risolvere la questione entro 60 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta di convocazione del sottocomitato di cui all'articolo 26.21, paragrafo 7, ovvero, in mancanza di una richiesta in tal senso, entro 120 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 26.21, paragrafo 1, la parte richiedente può chiedere la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare la questione. Tale richiesta è presentata per iscritto al punto di contatto della parte chiamata a rispondere. In essa sono indicati i motivi della richiesta di costituzione di un gruppo di esperti, fornendo una descrizione sufficientemente specifica della questione contestata, ed è spiegato in che modo tale questione costituisce una violazione di disposizioni specifiche del presente capo.
2. Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 31.6, 31.10, 31.13, 31.14, paragrafo 1, 31.15, 31.19, 31.20, paragrafo 2, 31.21, 31.22, 31.24, 31.32, 31.33, 31.34 e 31.35, nonché il regolamento interno di cui all'allegato 31-A e il codice di condotta di cui all'allegato 31-B.
3. In occasione della sua prima riunione, il sottocomitato raccomanda al comitato per il commercio di individuare almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Sulla base di tale raccomandazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di tali persone. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:
 - a) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte dell'Unione europea;

- b) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte del Cile; e
 - c) un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del gruppo di esperti.
4. Ogni sottoelenco consta di almeno cinque persone. Il comitato per il commercio provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e contenga sempre tale numero minimo di persone.
5. Le persone di cui al paragrafo 3 possiedono conoscenze o competenze specialistiche in materia di diritto del lavoro o di diritto ambientale, in relazione alle questioni disciplinate dal presente capo ovvero nella risoluzione delle controversie che possono sorgere nel quadro di accordi internazionali. Esse sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo riguardo alle questioni oggetto di disaccordo, non sono collegate al governo di nessuna delle parti e rispettano il codice di condotta di cui all'allegato 31-B.
6. Quando il gruppo di esperti è composto secondo le procedure di cui all'articolo 31.6, paragrafi 3, 4 e 6, gli esperti sono selezionati dai sottoelenchi pertinenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

7. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, il gruppo di esperti ha il mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo 26 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti e presentare una relazione conformemente all'articolo 26.23 di detto accordo, con le sue constatazioni e raccomandazioni per la soluzione della questione."

8. Per quanto riguarda le questioni relative agli accordi multilaterali di cui al presente capo, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni all'OIL o agli organismi competenti istituiti in virtù di tali accordi, compresi gli orientamenti interpretativi, le constatazioni o le decisioni in materia adottati dall'OIL e da tali organismi. Tali informazioni sono comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

9. Il gruppo di esperti interpreta le disposizioni del presente capo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

10. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale in cui espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e la logica cui si ispirano le sue constatazioni, le sue conclusioni e le sue raccomandazioni.

11. Il gruppo di esperti presenta la relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il gruppo di esperti non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione interinale. I termini di cui al presente paragrafo possono essere prorogati previo accordo tra le parti.

12. Ciascuna parte può presentare al gruppo di esperti una richiesta motivata di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 25 giorni dalla presentazione di tale relazione. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta dell'altra parte entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

13. Dopo aver esaminato la richiesta e le osservazioni, il gruppo di esperti prepara la relazione finale. Se entro il termine di cui al paragrafo 11 non perviene alcuna richiesta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, questa diventa la relazione finale del gruppo di esperti.

14. Il gruppo di esperti presenta la sua relazione finale alle parti entro 175 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il gruppo di esperti non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione finale. I termini di cui al presente paragrafo possono essere prorogati previo accordo tra le parti.

15. La relazione finale comprende un'analisi delle eventuali richieste scritte delle parti riguardo alla relazione interinale e tratta chiaramente le osservazioni delle parti.

16. Le parti rendono pubblicamente disponibile la relazione finale entro 15 giorni dalla data in cui il gruppo di esperti l'ha presentata.

17. Se nella relazione finale il gruppo di esperti constata che una parte non si è conformata agli obblighi che le incombono a norma del presente capo, le parti discutono le misure adeguate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La parte chiamata a rispondere informa il proprio gruppo consultivo interno di cui all'articolo 33.6 e l'altra parte, non oltre tre mesi dal momento in cui la relazione è stata resa pubblicamente disponibile, in merito alle sue decisioni su eventuali azioni o misure da attuare.

18. Il sottocomitato sorveglia il seguito dato alla relazione finale e alle raccomandazioni del gruppo di esperti. I gruppi consultivi interni di cui all'articolo 33.6 possono presentare osservazioni al riguardo al sottocomitato.

ARTICOLO 26.23

Riesame

1. Al fine di rafforzare il conseguimento degli obiettivi del presente capo, nel corso delle riunioni del sottocomitato le parti discutono della sua efficace attuazione, tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione significativa delle politiche in ciascuna parte e dell'evoluzione degli accordi internazionali.

2. Tenendo conto dell'esito di tali discussioni, una parte può chiedere il riesame del presente capo in qualsiasi momento dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. A tal fine, il sottocomitato può raccomandare alle parti modifiche delle disposizioni pertinenti del presente capo conformemente alla procedura di modifica di cui all'articolo 33.9, paragrafo 1.

CAPO 27

COMMERCIO E PARITÀ DI GENERE

ARTICOLO 27.1

Contesto e obiettivi

1. Le parti concordano sull'importanza di incorporare una prospettiva di genere nella promozione di una crescita economica inclusiva e sul ruolo chiave che possono svolgere al riguardo politiche sensibili alla dimensione di genere. Ciò comporta, tra l'altro, l'eliminazione degli ostacoli alla partecipazione delle donne all'economia e al commercio internazionale, anche migliorando le pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini a ruoli e settori professionali nel mercato del lavoro.
2. Le parti riconoscono che il commercio e gli investimenti internazionali sono motori della crescita economica e riconoscono altresì l'importante contributo che le donne apportano a tale crescita partecipando all'attività economica, compresi il commercio internazionale e le attività imprenditoriali.

3. Le parti riconoscono che la partecipazione delle donne al commercio internazionale può contribuire all'avanzamento della loro emancipazione economica e della loro indipendenza economica. Il fatto che le donne abbiano accesso alle risorse economiche, e ne detengano la proprietà, contribuisce inoltre a una crescita economica sostenibile e inclusiva, alla prosperità, alla competitività e al benessere della società. Le parti sottolineano di conseguenza la loro intenzione di attuare il presente accordo in modo da promuovere e rafforzare l'uguaglianza tra uomini e donne.
4. Le parti ricordano l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi relativi al commercio e alla parità di genere, in particolare l'obiettivo 5: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.
5. Le parti ricordano gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne pubblicata in occasione della conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017.
6. Le parti ricordano i loro impegni relativi all'integrazione della parità di genere e all'emancipazione delle donne e delle ragazze, come pure al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948, e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani concernenti la parità di genere di cui sono parti.

7. Le parti ribadiscono gli impegni assunti nel quadro della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, adottate nella quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, prendendo atto in particolare degli obiettivi e delle disposizioni relativi alla parità di accesso delle donne alle risorse, all'occupazione, ai mercati e al commercio.
8. Le parti ribadiscono l'importanza di politiche commerciali inclusive che contribuiscono alla promozione della parità di diritti, di trattamento e di opportunità tra uomini e donne, nonché all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne.
9. Le parti sottolineano il ruolo del settore privato nella promozione della parità di genere attraverso l'applicazione, nelle loro operazioni, di politiche in materia di non discriminazione e diversità, in linea con gli orientamenti e le norme internazionali approvati o sostenuti dalle parti.
10. Le parti mirano a:
- a) rafforzare le proprie relazioni commerciali, la cooperazione e il dialogo in modo da favorire la parità di opportunità e di trattamento tra donne e uomini nel loro ruolo di lavoratori, produttori, commercianti o consumatori, conformemente ai propri impegni internazionali;
 - b) facilitare la cooperazione e il dialogo al fine di migliorare le capacità e le condizioni delle donne e il loro accesso alle opportunità create dal commercio;
 - c) migliorare ulteriormente le proprie capacità per affrontare questioni di genere attinenti al commercio, anche attraverso lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

ARTICOLO 27.2

Accordi multilaterali

1. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad adempiere efficacemente gli obblighi ad essa derivanti dalla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979, prendendo atto in particolare delle relative disposizioni riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna nella vita economica e nel settore dell'occupazione.
2. Le parti ricordano i rispettivi obblighi derivanti dall'articolo 26.16 del presente accordo relativi alle convenzioni dell'OIL concernenti la parità di genere e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione ratificate dagli Stati membri e dal Cile.
3. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno ad adempiere efficacemente gli obblighi ad essa derivanti da altri accordi multilaterali di cui è parte e che trattano la parità di genere o i diritti delle donne.

ARTICOLO 27.3

Disposizioni generali

1. Le parti riconoscono il rispettivo diritto di stabilire il proprio ambito di applicazione e le proprie garanzie in materia di pari opportunità per uomini e donne e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro degli accordi internazionali di cui all'articolo 27.2.

2. Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano la parità di diritti, di trattamento e di opportunità tra uomini e donne, conformemente ai propri impegni internazionali. Ciascuna parte si adopera per migliorare tali disposizioni legislative e tali politiche.
3. Ciascuna parte si adopera per raccogliere dati disaggregati per sesso relativi al commercio e al genere con l'obiettivo di comprendere meglio i diversi impatti degli strumenti di politica commerciale sulle donne e sugli uomini nel loro ruolo di lavoratori, produttori, commercianti o consumatori.
4. Ciascuna parte promuove nel proprio territorio la sensibilizzazione del pubblico in merito alle proprie disposizioni legislative e alle proprie politiche in materia di parità di genere, anche per quanto riguarda il loro impatto sulla crescita economica inclusiva e sulla politica commerciale e la loro pertinenza a tale riguardo.
5. Nell'elaborare, attuare e riesaminare misure nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna parte tiene conto, ove opportuno, dell'obiettivo dell'uguaglianza tra uomini e donne.
6. Ciascuna parte incoraggia gli scambi e gli investimenti promuovendo le pari opportunità e la partecipazione di donne e uomini all'economia e al commercio internazionale. Ciò comporta, tra l'altro, misure volte a: eliminare progressivamente tutti i tipi di discriminazione fondata sul sesso; promuovere il principio della parità delle retribuzioni per un lavoro di pari valore al fine di affrontare il divario retributivo di genere e far sì che le donne non siano discriminate nell'impiego e nella professione, anche in ragione della gravidanza e della maternità.

7. Una parte non indebolisce né riduce la protezione concessa dalle proprie disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere o le pari opportunità per donne e uomini, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
8. Una parte non rinuncia né deroga altrimenti alle proprie disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere o le pari opportunità per donne e uomini, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tali disposizioni, in modo tale da indebolire o ridurre la protezione da esse concessa, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
9. Una parte non omette di dare efficace applicazione alla protezione concessa dalle proprie disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere o le pari opportunità per donne e uomini, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti.

ARTICOLO 27.4

Attività di cooperazione

1. Le parti riconoscono i vantaggi della condivisione delle rispettive esperienze in materia di elaborazione, attuazione, monitoraggio e rafforzamento degli aspetti attinenti al commercio delle misure per la parità di genere.
2. Conformemente al paragrafo 1, le parti svolgono attività di cooperazione volte a migliorare le capacità e le condizioni che consentono alle donne, comprese le lavoratrici e le imprenditrici, di accedere alle opportunità create dal presente accordo e di beneficiarne appieno.

3. Le attività di cooperazione vertono su questioni e temi concordati dalle parti.
4. Le attività di cooperazione possono essere sviluppate e attuate con la partecipazione dell'ONU, dell'OMC, dell'OIL, dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali, come pure con paesi terzi, imprese, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni per l'istruzione e la ricerca e altre organizzazioni non governative, a seconda dei casi.
5. I settori di cooperazione possono comprendere la condivisione di esperienze e migliori pratiche relative alle politiche e ai programmi volti a incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne al commercio internazionale, nonché aspetti attinenti al commercio relativi a quanto segue:
 - a) promozione dell'inclusione finanziaria e dell'istruzione delle donne, nonché accesso ai finanziamenti e all'assistenza finanziaria;
 - b) progresso della leadership femminile e sviluppo di reti di donne;
 - c) promozione della piena partecipazione delle donne all'economia incoraggiando la loro partecipazione, leadership e istruzione, in particolare in settori in cui sono sottorappresentate quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (STEM), nonché l'innovazione e l'imprenditoria;
 - d) promozione della parità di genere nelle imprese;

- e) partecipazione delle donne nelle posizioni decisionali nei settori pubblico e privato;
- f) iniziative pubbliche e private volte a promuovere l'imprenditorialità femminile, compresi l'integrazione delle donne nel settore formale dell'economia, il rafforzamento della competitività delle imprese guidate da donne al fine di consentire loro di partecipare e competere in catene del valore globali, regionali e locali, e attività volte a promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese guidate da donne;
- g) politiche e programmi volti a migliorare le competenze digitali delle donne e il loro accesso a strumenti per l'impresa online e a piattaforme di commercio elettronico;
- h) avanzamento di politiche e programmi di assistenza, come pure di misure per l'equilibrio tra vita professionale e vita privata con una prospettiva di genere;
- i) esame del nesso tra una maggiore partecipazione delle donne al commercio internazionale e la riduzione del divario retributivo di genere;
- j) sviluppo di un'analisi basata sul genere delle politiche commerciali, compresi l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio dei relativi effetti;
- k) raccolta di dati disaggregati per sesso, uso di indicatori, metodologie di monitoraggio e valutazione e analisi delle statistiche relative al commercio da una prospettiva di genere;

- l) esame dei nessi tra la partecipazione delle donne al commercio internazionale e ambiti quali il lavoro dignitoso, la segregazione occupazionale e le condizioni di lavoro delle donne, comprese la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti o puerpere, in linea con l'articolo 26.18, lettera f);
 - m) politiche e programmi volti a prevenire e mitigare l'impatto economico differenziato che le crisi e le emergenze hanno su donne e uomini, e a rispondere a tale impatto; e
 - n) altre questioni concordate dalle parti.
6. Le priorità delle attività di cooperazione sono decise congiuntamente dalle parti in funzione dei settori di interesse comune e delle risorse disponibili.
7. La cooperazione, anche nei settori di cui al paragrafo 5, può essere intrapresa in presenza o con qualsiasi mezzo tecnologico disponibile alle parti, mediante attività quali: workshop, seminari, conferenze, programmi collaborativi e progetti, scambi di esperienze, condivisione di migliori pratiche in materia di politiche e procedure e scambi di esperti.
8. Attraverso il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1, le parti incoraggiano gli sforzi compiuti dagli organismi istituiti nel presente accordo per integrare nel loro lavoro questioni, considerazioni e attività connesse al genere.
9. Le parti incoraggiano la partecipazione inclusiva delle donne all'attuazione delle attività di cooperazione stabilite a norma del presente articolo, ove opportuno.

ARTICOLO 27.5

Accordi istituzionali

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1, è responsabile dell'attuazione del presente capo. L'articolo 26.19 si applica al presente capo, *mutatis mutandis*¹.
2. Quando interagiscono con la società civile in seno ai gruppi consultivi interni creati o designati a norma dell'articolo 33.6 e in seno al forum della società civile organizzato a norma dell'articolo 33.7, le parti incoraggiano la partecipazione di organizzazioni che promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne.

ARTICOLO 27.6

Risoluzione delle controversie

1. Gli articoli 26.20, 26.21 e 26.22 si applicano al presente capo, *mutatis mutandis*².

¹ Si precisa che qualsiasi riferimento al capo 26 o a questioni o tematiche in materia di ambiente e di lavoro in tale articolo si intende applicabile al presente capo, o a questioni o tematiche di genere, a seconda dei casi.

² Si precisa che qualsiasi riferimento al capo 26 o a questioni, tematiche o disposizioni legislative in materia di ambiente e di lavoro in tali articoli si intende applicabile al presente capo, o a questioni, tematiche o disposizioni legislative in materia di genere relative a tali questioni o tematiche, a seconda dei casi.

ARTICOLO 27.7

Riesame

1. Le parti convengono sull'importanza di monitorare e valutare, congiuntamente o separatamente, mediante i rispettivi processi e le rispettive istituzioni, nonché mediante quelli istituiti a norma del presente accordo, l'impatto dell'attuazione del presente accordo sull'uguaglianza tra uomini e donne e sulle opportunità offerte alle donne in relazione al commercio.
2. Le parti possono riesaminare il presente capo alla luce dell'esperienza maturata nella relativa attuazione e, se necessario, suggerire modalità per rafforzarlo.

CAPO 28

TRASPARENZA

ARTICOLO 28.1

Obiettivo

1. Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti mirano a predisporre un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, specialmente le piccole e medie imprese.

2. Le parti ribadiscono i rispettivi impegni assunti a norma dell'accordo OMC e fondano il presente capo su tali impegni stabilendo ulteriori modalità di trasparenza.

ARTICOLO 28.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "decisione amministrativa": una decisione o azione con effetto giuridico che si applica a una persona, una merce o un servizio specifico in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione amministrativa secondo quanto previsto dal diritto di una parte; e
- b) "decisione amministrativa di applicazione generale": una decisione o interpretazione amministrativa che si applica a tutte le persone e a tutte le situazioni di fatto rientranti di norma nell'ambito di applicazione di tale decisione o interpretazione amministrativa e che stabilisce una norma di condotta ma non comprende:
 - i) una constatazione o una decisione, adottata nell'ambito di un procedimento amministrativo o quasi giudiziario, che si applica a una persona, a una merce o a un servizio determinati dell'altra parte in un caso specifico; oppure
 - ii) una decisione riguardante un atto o una prassi particolare.

ARTICOLO 28.3

Pubblicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari, le proprie procedure, le proprie decisioni amministrative di applicazione generale e le proprie decisioni giudiziarie relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo siano pubblicate tempestivamente attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile per via elettronica, o siano altrimenti messe a disposizione in modo da permettere a qualsiasi persona di prenderne conoscenza.
2. Ciascuna parte spiega l'obiettivo e la motivazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, delle proprie procedure, delle proprie decisioni amministrative di applicazione generale e delle proprie decisioni giudiziarie relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.
3. Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo, salvo se impossibile per motivi di urgenza. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni amministrative di applicazione generale e alle decisioni giudiziarie.

ARTICOLO 28.4

Richieste e fornitura di informazioni

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni di qualsiasi persona in merito a disposizioni legislative o regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.
2. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce tempestivamente informazioni e risponde alle richieste di informazioni riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, in vigore o previste, relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo, salvo qualora sia istituito un meccanismo specifico a norma di un altro capo del presente accordo.

ARTICOLO 28.5

Procedimenti amministrativi

1. Ciascuna parte gestisce tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo in modo obiettivo, imparziale e ragionevole.

2. Ciascuna parte, se è avviato un procedimento amministrativo in relazione a persone, merci o servizi specifici dell'altra parte riguardo all'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, procedure o decisioni amministrative di applicazione generale di cui al paragrafo 1:

- a) si adopera per comunicare alle persone direttamente interessate da un procedimento amministrativo, con ragionevole preavviso e secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'avvio del procedimento, fornendo altresì una descrizione della sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio e una descrizione generale delle questioni di cui trattasi; e
- b) fornisce a tali persone una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, nella misura in cui i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentono.

ARTICOLO 28.6

Riesame e ricorso

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure o organi giudiziari, arbitrali o amministrativi per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica delle decisioni amministrative relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.

2. Ciascuna parte provvede affinché i propri organi giudiziari, arbitrali o amministrativi mettano in atto procedure di ricorso o riesame in modo imparziale e non discriminatorio. Tali organi sono imparziali e indipendenti dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa e non hanno alcun interesse circa l'esito della questione.

3. Per quanto riguarda gli organi o le procedure di cui al paragrafo 1, ciascuna parte provvede affinché le parti che compaiono dinanzi a tali organi o che sono coinvolte in tali procedimenti dispongano:

- a) di una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
- b) di una decisione fondata sulle prove e sugli atti presentati o, se così prescritto dal suo diritto, sugli atti predisposti dall'autorità competente.

4. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni di cui al paragrafo 3, lettera b), siano attuate dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 28.7

Relazione con altri capi

Le disposizioni del presente capo si applicano in aggiunta alle norme specifiche stabilite in altri capi.

CAPO 29

BUONE PRASSI REGOLAMENTARI

ARTICOLO 29.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di regolamentazione adottate o introdotte dalle autorità di regolamentazione in relazione a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.
2. Il presente capo non si applica alle autorità di regolamentazione né alle misure, alle pratiche o agli approcci di regolamentazione degli Stati membri.

ARTICOLO 29.2

Principi generali

1. Le parti riconoscono l'importanza di:
 - a) ricorrere a buone prassi regolamentari nel processo di pianificazione, progettazione, pubblicazione, attuazione, valutazione e revisione delle misure di regolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi di politica interna; e

b) mantenere e consolidare i vantaggi derivanti dal presente accordo per agevolare gli scambi di beni e servizi e aumentare gli investimenti tra le parti.

2. Ciascuna parte è libera di determinare il proprio approccio alle buone prassi regolamentari a norma del presente accordo in modo coerente con il quadro giuridico, le pratiche e i principi fondamentali alla base del proprio sistema regolamentare, compreso il principio di precauzione.

3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:

a) discostarsi dalle procedure interne per l'elaborazione e l'adozione di misure di regolamentazione;

b) prendere provvedimenti che compromettano od ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o

c) conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione.

ARTICOLO 29.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità di regolamentazione":
 - i) per l'Unione europea: la Commissione europea e
 - ii) per il Cile: qualsiasi autorità di regolamentazione del potere esecutivo; e
- b) "misure di regolamentazione":
 - i) per l'Unione europea:
 - A) i regolamenti e le direttive, di cui all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e
 - B) gli atti delegati e gli atti di esecuzione, di cui rispettivamente all'articolo 290 e all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e
 - ii) per il Cile: le leggi e i decreti di applicazione generale adottati dalle autorità di regolamentazione e la cui osservanza è obbligatoria¹.

¹ Conformemente al punto II.1 dell'istruzione presidenziale n. 3 del 2019 e relative modifiche.

ARTICOLO 29.4

Coordinamento interno dello sviluppo regolamentare

Ciascuna parte mantiene in vigore processi o meccanismi di coordinamento interno o riesame per la preparazione, la valutazione e la revisione delle misure di regolamentazione. Detti processi o meccanismi dovrebbero mirare tra l'altro a:

- a) promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle stabilite nel presente capo;
- b) individuare ed evitare inutili duplicazioni e prescrizioni incoerenti nelle misure di regolamentazione della parte;
- c) assicurare la conformità agli obblighi commerciali internazionali della parte; e
- d) far sì che siano presi in considerazione gli effetti delle misure di regolamentazione in fase di preparazione, compresi quelli sulle piccole e medie imprese.

ARTICOLO 29.5

Trasparenza dei processi e dei meccanismi di regolamentazione

Ciascuna parte rende pubblica, conformemente alle proprie norme e procedure, la descrizione dei processi e dei meccanismi di cui si avvale la propria autorità di regolamentazione per elaborare, valutare o riesaminare le misure di regolamentazione. Tale descrizione fa riferimento a orientamenti, norme o procedure pertinenti, compresi quelli che consentono al pubblico di presentare osservazioni.

ARTICOLO 29.6

Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste

1. Ciascuna parte si adopera per pubblicare, su base annua e in conformità alle proprie norme e procedure, informazioni sulle principali¹ misure di regolamentazione previste.
2. Per ogni misura di regolamentazione principale di cui al paragrafo 1, ciascuna parte si adopera per rendere pubblici con tempestività:
 - a) una breve descrizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi; e

¹ L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte può stabilire che cosa si intende per misura di regolamentazione principale ai fini degli obblighi derivanti dal presente capo.

- b) il calendario previsto per l'adozione, se disponibile, comprese eventuali possibilità di consultazione pubblica, se del caso.

ARTICOLO 29.7

Consultazione pubblica

1. Nell'elaborare una misura di regolamentazione principale¹, se del caso ciascuna parte, conformemente alle proprie norme e procedure:
 - a) pubblica il progetto di misura di regolamentazione o i documenti di consultazione fornendo dettagli sufficienti sulla misura in fase di preparazione per consentire a chiunque² di valutare se e in che modo detta misura possa incidere significativamente sui suoi interessi;
 - b) offre a chiunque, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni; e
 - c) esamina le osservazioni ricevute.

¹ L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte può stabilire che cosa si intende per misura di regolamentazione principale ai fini degli obblighi derivanti dal presente capo.

² Si precisa che il presente paragrafo non impedisce a una parte di avviare consultazioni mirate con gli interessati, alle condizioni definite dalle proprie norme e procedure.

2. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte dovrebbe avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici e adoperarsi per mantenere un portale elettronico appositamente sviluppato per fornire informazioni e ricevere osservazioni riguardo alle consultazioni pubbliche.
3. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per rendere pubblica una sintesi dei risultati delle consultazioni e delle osservazioni ricevute, a eccezione di quanto necessario a proteggere informazioni riservate o a non divulgare dati personali o contenuti inappropriati.

ARTICOLO 29.8

Valutazione d'impatto

1. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione effettui, conformemente alle norme e alle procedure applicabili, una valutazione d'impatto delle principali misure di regolamentazione in fase di preparazione.
2. Nel realizzare la valutazione d'impatto, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte promuove processi e meccanismi che tengano conto di quanto segue:
 - a) la necessità di una misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza del problema che la misura intende affrontare;
 - b) eventuali alternative regolamentari o non regolamentari, fattibili e appropriate, che permettano di conseguire l'obiettivo di politica pubblica della parte, compresa quella di non regolamentare;

- c) per quanto possibile e pertinente, il potenziale impatto sociale, economico e ambientale di tali alternative, anche sugli scambi internazionali e sulle piccole e medie imprese; e
- d) il rapporto tra le alternative in esame e le norme internazionali eventualmente esistenti in materia, incluse le ragioni di eventuali divergenze, se del caso.

3. Per le valutazioni d'impatto realizzate da un'autorità di regolamentazione in merito a una misura di regolamentazione, tale autorità elabora una relazione finale in cui illustra in dettaglio i fattori presi in considerazione nella sua valutazione e i risultati pertinenti. Tale relazione è resa pubblica nel momento in cui la misura di regolamentazione è messa a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 29.9

Valutazione retrospettiva

Le parti riconoscono che le valutazioni retrospettive periodiche delle misure di regolamentazione in vigore contribuiscono positivamente ad una riduzione degli oneri regolamentari superflui, anche a carico delle piccole e medie imprese, e ad una maggiore efficacia nel conseguimento degli obiettivi di politica pubblica. Le parti si adoperano per promuovere l'uso delle valutazioni retrospettive periodiche nei rispettivi sistemi di regolamentazione.

ARTICOLO 29.10

Registro di regolamentazione

Ciascuna parte provvede affinché le misure di regolamentazione in vigore siano pubblicate in un apposito registro che le classifichi per argomento e sia disponibile al pubblico tramite un unico sito web liberamente accessibile. Il sito web dovrebbe permettere la ricerca delle misure di regolamentazione per citazione o per lemma. Ciascuna parte aggiorna il proprio registro periodicamente.

ARTICOLO 29.11

Cooperazione e scambio di informazioni

Le parti possono cooperare al fine di agevolare l'attuazione del presente capo. Tale cooperazione può comprendere l'organizzazione di qualsiasi attività pertinente al rafforzamento della cooperazione tra le rispettive autorità di regolamentazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche di regolamentazione di cui al presente capo.

ARTICOLO 29.12

Punti di contatto

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare lo scambio di informazioni tra le parti.

ARTICOLO 29.13

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 31 non si applica al presente capo.

CAPO 30

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ARTICOLO 30.1

Obiettivi

Le parti riconoscono l'importanza delle piccole e medie imprese ("PMI") nelle loro relazioni commerciali e di investimento bilaterali e riaffermano il loro impegno a rafforzare la capacità delle PMI di beneficiare del presente accordo.

ARTICOLO 30.2

Condivisione di informazioni

1. Ciascuna parte crea o mantiene un sito web dedicato alle PMI accessibile al pubblico, contenente informazioni relative al presente accordo, tra cui:
 - a) una sintesi del presente accordo; e

- b) informazioni destinate alle PMI, contenenti:
 - i) una descrizione delle disposizioni del presente accordo che ciascuna parte ritiene pertinenti per le PMI di entrambe le parti; e
 - ii) qualsiasi altra informazione supplementare che la parte considera utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dal presente accordo.
- 2. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link internet che rinvia:
 - a) al testo del presente accordo, compresi gli allegati e le appendici, in particolare le tabelle dei dazi e le regole di origine specifiche per prodotto;
 - b) al sito web equivalente dell'altra parte; e
 - c) ai siti web delle proprie autorità che a suo parere forniscono informazioni utili alle persone interessate a realizzare scambi e svolgere attività commerciali nel territorio di tale parte.
- 3. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link internet che rinvia ai siti web delle proprie autorità con informazioni relative a quanto segue:
 - a) normativa doganale e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché i pertinenti moduli e documenti e altre informazioni necessarie;

- b) disposizioni regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche;
- c) regolamentazioni tecniche, compresi, ove necessario, le procedure obbligatorie di valutazione della conformità e i link agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità, nei casi in cui sia obbligatoria la valutazione della conformità da parte di terzi, di cui al capo 9;
- d) misure sanitarie e fitosanitarie relative all'importazione e all'esportazione di cui al capo 6;
- e) norme in materia di appalti pubblici, una banca dati contenente gli avvisi di appalti pubblici e altre disposizioni pertinenti del capo 21;
- f) procedure di registrazione delle imprese; e
- g) altre informazioni che la parte ritiene possano essere utili per le PMI.

4. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link internet a una banca dati che sia consultabile elettronicamente per codice del sistema armonizzato e che contenga le seguenti informazioni relative all'accesso al suo mercato:

- a) aliquote dei dazi doganali e contingenti, comprese le aliquote della nazione più favorita, aliquote relative ai paesi non beneficiari del regime della nazione più favorita, aliquote preferenziali e contingenti tariffari;

- b) accise;
- c) imposte (come l'imposta sul valore aggiunto);
- d) diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto;
- e) regole di origine di cui al capo 3;
- f) restituzione o differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o alla rinuncia a tali dazi;
- g) criteri utilizzati per determinare il valore in dogana della merce;
- h) altre misure tariffarie;
- i) informazioni necessarie per le procedure di importazione; e
- j) informazioni connesse alle misure o alle normative non tariffarie.

5. Ciascuna parte aggiorna periodicamente, o quando richiesto dall'altra parte, le informazioni e i link di cui ai paragrafi da 1 a 4 che mantiene sul proprio sito web al fine di garantire che siano aggiornati e accurati.

6. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano presentate in un modo atto a consentirne l'uso da parte delle PMI. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.

7. Le parti si astengono dall'imporre oneri alle persone di una parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi da 1 a 4.

ARTICOLO 30.3

Punti di contatto per le PMI

1. Ciascuna parte comunica all'altra parte i dati del proprio punto di contatto per le PMI incaricato di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche dei dati di tali punti di contatto.

2. I punti di contatto per le PMI:

- a) garantiscono che nell'attuazione del presente accordo siano prese in considerazione le esigenze delle PMI, in modo che le PMI di entrambe le parti possano beneficiare delle nuove opportunità offerte dal presente accordo;
- b) garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 30.2 siano aggiornate e pertinenti per le PMI. Ciascuna parte può, tramite il punto di contatto per le PMI, proporre informazioni supplementari che l'altra parte può includere tra le informazioni che devono essere fornite conformemente all'articolo 30.2;

- c) esaminano qualsiasi questione pertinente per le PMI in relazione all'attuazione del presente accordo, tra cui:
 - i) lo scambio di informazioni per assistere il comitato per il commercio nel suo compito di monitoraggio e attuazione degli aspetti del presente accordo attinenti alle PMI;
 - ii) l'assistenza ai sottocomitati e agli altri punti di contatto istituiti dal presente accordo nell'esaminare questioni rilevanti per le PMI;
 - d) riferiscono periodicamente sulle loro attività, congiuntamente o individualmente, al comitato per il commercio per esame; e
 - e) esaminano qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti riguardo alle PMI nell'ambito del presente accordo.
3. I punti di contatto per le PMI si riuniscono quando sia ritenuto necessario e svolgono le loro attività avvalendosi dei canali di comunicazione concordati dalle parti, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi.
4. Nello svolgimento delle loro attività i punti di contatto per le PMI possono cercare di collaborare, se del caso, con esperti e organizzazioni esterne.

ARTICOLO 30.4

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 31 non si applica al presente capo.

CAPO 31

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 31.1

Obiettivo

Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 31.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica alle controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo ("disposizioni contemplate").

ARTICOLO 31.3

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 31-A e 31-B si applicano le definizioni seguenti:

- a) "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 31.5; e
- b) "mediatore": una persona che è stata scelta come mediatore conformemente all'articolo 38.27;
- c) "panel": un panel costituito a norma dell'articolo 38.6;
- d) "membro del panel": un membro di un panel; e
- e) "parte convenuta": la parte chiamata a rispondere della violazione di una disposizione contemplata.

SEZIONE B

CONSULTAZIONI

ARTICOLO 31.4

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 31.2 avviando consultazioni in buona fede al fine di giungere a una soluzione concordata.
2. Una parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni presenta una richiesta scritta all'altra parte, indicando la misura in questione e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.
3. La parte cui è rivolta richiesta di consultazioni risponde tempestivamente alla richiesta e comunque entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni e, salvo diversa decisione delle parti, si svolgono nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse 46 giorni dopo la data di presentazione della richiesta di consultazioni, salvo qualora le parti decidano di proseguirle.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle che coinvolgono merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si ritengono concluse 23 giorni dopo la data di presentazione della richiesta di consultazioni, salvo qualora le parti decidano di proseguirle.
5. Nel corso delle consultazioni, ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sull'applicazione del presente accordo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti provvisto di conoscenze adeguate nella materia oggetto delle consultazioni.
6. Le consultazioni e, in particolare, tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte da una parte nel corso delle consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti di ciascuna parte in eventuali procedimenti successivi.
7. Se la parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni non risponde alla richiesta entro 10 giorni dalla data della sua presentazione, se le consultazioni non si tengono nei termini previsti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, se le parti convengono di non tenere consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza giungere a una soluzione concordata, la parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni può avvalersi dell'articolo 31.5.

SEZIONE C

PROCEDURE DEL PANEL

ARTICOLO 31.5

Avvio delle procedure del panel

1. Se le parti non riescono a risolvere la questione mediante le consultazioni di cui all'articolo 31.4, la parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni può chiedere la costituzione di un panel.
2. La richiesta di costituzione di un panel è presentata all'altra parte per iscritto. Nella richiesta la parte attrice indica la misura in questione, precisa le disposizioni contemplate che ritiene applicabili e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate.

ARTICOLO 31.6

Costituzione di un panel

1. Un panel si compone di tre membri.
2. Entro 14 giorni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione di un panel alla parte convenuta, le parti si consultano al fine di giungere a un accordo sulla composizione del panel.
3. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla composizione del panel entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte, entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nomina un membro del panel dal sottoelenco di tale parte stabilito a norma dell'articolo 31.8, paragrafo 1. Qualora la parte convenuta non nomini un membro del panel dal proprio sottoelenco entro tale termine, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice, entro cinque giorni dalla data di scadenza di detto termine, estrae a sorte il membro del panel dal sottoelenco di tale parte. Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte del membro del panel.

4. Qualora le parti non giungano a un accordo sul presidente del panel entro il termine di cui al paragrafo 2, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice, entro 10 giorni dalla data di scadenza di detto termine, estrae a sorte il presidente del panel dal sottoelenco di presidenti stabilito a norma dell'articolo 31.8, paragrafo 1, lettera c). Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte del presidente del panel.
5. Salvo diversa decisione delle parti, il panel si considera costituito 15 giorni dopo la data in cui i tre membri del panel selezionati hanno notificato alle parti l'accettazione della nomina conformemente all'allegato 31-A. Ciascuna parte rende tempestivamente pubblica la data di costituzione del panel.
6. Qualora uno degli elenchi di cui all'articolo 31.8 non sia ancora stato stabilito o non contenga nominativi sufficienti nel momento in cui è presentata una richiesta a norma del paragrafo 3 o del paragrafo 4 del presente articolo, i membri del panel sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti conformemente all'allegato 31-A.

ARTICOLO 31.7

Scelta del foro

1. In caso di controversia in merito a una misura specifica che comporti la presunta violazione di un obbligo derivante dal presente accordo e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro in cui risolvere la controversia.
2. Dopo aver scelto il foro e avviato le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione o di un altro accordo internazionale per quanto riguarda la misura specifica di cui al paragrafo 1, una parte non avvia procedure di risoluzione delle controversie a norma rispettivamente di tale altro accordo internazionale o della presente sezione, salvo qualora il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a procedere a constatazioni.
3. Ai fini del presente articolo:
 - a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel presentata da una parte a norma dell'articolo 31.5;
 - b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel presentata da una parte a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC; e

- c) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di un altro accordo si considerano avviate conformemente alle disposizioni pertinenti di tale accordo.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda a una sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata in conformità delle procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti sono firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né un altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di procedere a una sospensione degli obblighi a norma della presente sezione.

ARTICOLO 31.8

Elenchi dei membri del panel

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio stabilisce un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di membro del panel. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

- a) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte dell'Unione europea;
- b) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte del Cile; e
- c) un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del panel.

2. Ogni sottoelenco consta di almeno cinque persone. Il comitato per il commercio provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone.
3. Il comitato per il commercio può stabilire elenchi aggiuntivi di persone con competenze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tali elenchi aggiuntivi sono utilizzati per costituire il panel secondo la procedura di cui all'articolo 31.6.

ARTICOLO 31.9

Requisiti per i membri del panel

1. Ciascun membro del panel:
 - a) possiede comprovate competenze nel campo del diritto e del commercio internazionale e in altre materie contemplate dal presente accordo;
 - b) è indipendente dalle parti, non è collegato alle parti né riceve istruzioni dalle medesime;
 - c) esercita le sue funzioni a titolo personale e non riceve istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie attinenti alla controversia; e
 - d) rispetta l'allegato 31-B.

2. Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il presidente dispone di esperienza in merito alle procedure di risoluzione delle controversie.
3. Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 31.10

Funzioni del panel

Il panel:

- a) effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia come pure dell'applicabilità delle disposizioni contemplate e della conformità a tali disposizioni;
- b) espone, nelle sue decisioni e relazioni, le constatazioni sui fatti, l'applicabilità delle disposizioni contemplate e la logica cui si ispirano le sue constatazioni e le sue conclusioni; e
- c) dovrebbe tenere regolarmente consultazioni con le parti e offrire adeguate possibilità per giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 31.11

Mandato

1. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del panel, il panel ha il mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, menzionate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del panel, procedere a constatazioni sulla conformità della misura in questione alle disposizioni contemplate di tale accordo e presentare una relazione conformemente all'articolo 31.13 di detto accordo."

2. Le parti, qualora concordino un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al panel il mandato concordato entro il termine di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 31.12

Decisione sull'urgenza

1. Su richiesta di una parte, il panel decide, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda una questione urgente.

2. In caso di urgenza, i termini applicabili di cui alla presente sezione sono dimezzati, ad eccezione dei termini di cui agli articoli 31.6 e 31.11.

ARTICOLO 31.13

Relazione interinale e relazione finale

1. Il panel presenta una relazione interinale alle parti entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il panel non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del panel ne dà notifica alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il panel presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.
2. Ciascuna parte può presentare al panel una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 10 giorni dalla data di presentazione di tale relazione. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla data di presentazione di tale richiesta.
3. Se non è presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 2, la relazione interinale diventa la relazione finale.

4. Il panel presenta la sua relazione finale alle parti entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il panel non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del panel ne dà notifica alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il panel presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.

5. La relazione finale comprende un'analisi delle eventuali richieste scritte delle parti riguardo alla relazione interinale e tratta chiaramente le osservazioni delle parti. Nella relazione interinale e nella relazione finale il panel espone quanto segue:

- a) una sezione descrittiva contenente una sintesi delle argomentazioni delle parti e delle osservazioni di cui al paragrafo 2;
- b) le sue constatazioni sui fatti alla base della controversia e sull'applicabilità delle pertinenti disposizioni contemplate;
- c) le sue constatazioni sul fatto se la misura in questione sia o no conforme alle pertinenti disposizioni contemplate; e
- d) i motivi delle constatazioni di cui alle lettere b) e c).

6. La relazione finale è definitiva e vincolante per le parti.

ARTICOLO 31.14

Misure di conformità

1. La parte convenuta prende tutte le misure necessarie per ottemperare tempestivamente alla relazione finale al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.
2. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale, le misure che ha preso o intende prendere per conformarsi alla relazione finale.

ARTICOLO 31.15

Periodo ragionevole

1. La parte convenuta, qualora non possa assicurare immediatamente la conformità, notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale, la durata del periodo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per conformarsi alla relazione finale.

2. Qualora le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto al panel originario, non prima di 20 giorni dalla data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.
3. La parte convenuta notifica alla parte attrice, almeno un mese prima della scadenza del periodo ragionevole, i progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale.
4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.

ARTICOLO 31.16

Verifica della conformità

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 31.15, le misure prese per conformarsi alla relazione finale.

2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di una misura di conformità o sulla compatibilità tra una misura di conformità presa e le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la misura in questione e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

ARTICOLO 31.17

Misure correttive temporanee

1. La parte convenuta presenta, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, un'offerta di compensazione temporanea se:
 - a) la parte convenuta notifica alla parte attrice che è impossibile conformarsi alla relazione finale;
 - b) la parte convenuta non notifica le misure di conformità che ha preso o intende prendere entro il termine di cui all'articolo 31.14 o le misure di conformità che ha preso prima della data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 31.15;
 - c) il panel constata l'inesistenza delle misure di conformità conformemente all'articolo 31.16; o

d) il panel constata l'incompatibilità tra la misura di conformità presa e le disposizioni contemplate conformemente all'articolo 31.16.

2. In una qualsiasi delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), la parte attrice può notificare alla parte convenuta la propria intenzione di sospendere gli obblighi di cui alle disposizioni contemplate se:

a) la parte attrice decide di non presentare una richiesta a norma del paragrafo 1; o

b) la parte attrice ha presentato una richiesta a norma del paragrafo 1 e le parti non giungono a un accordo sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 31.15 o dalla comunicazione della decisione del panel a norma dell'articolo 31.16.

3. La parte attrice può sospendere gli obblighi 10 giorni dopo la data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 2, salvo qualora la parte convenuta abbia presentato una richiesta a norma del paragrafo 6.

4. Il livello di sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica di cui al paragrafo 2 precisa il livello di sospensione degli obblighi prospettata.

5. Nel valutare quali obblighi sospendere, la parte attrice dovrebbe in primo luogo cercare di sospendere gli obblighi di cui allo stesso settore o agli stessi settori interessati dalla misura che il panel ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate. La sospensione degli obblighi può essere applicata a un settore o a settori contemplati dal presente accordo diversi da quelli in cui il panel ha constatato l'annullamento o il pregiudizio dei benefici, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione nell'altro settore sia possibile o efficace per favorire la conformità.

6. Se ritiene che il livello notificato di sospensione degli obblighi prospettata sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 3, chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. Il panel comunica alle parti la propria decisione in merito al livello di sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data della richiesta. La parte attrice non sospende alcun obbligo fino a quando il panel non ha comunicato la propria decisione. La sospensione degli obblighi è coerente con tale decisione.

7. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

- a) le parti sono giunte a una soluzione concordata a norma dell'articolo 31.32;
- b) le parti hanno convenuto che la misura di conformità presa ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o

- c) la misura di conformità presa che il panel ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stata revocata o modificata per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

ARTICOLO 31.18

Riesame delle misure di conformità successive alle misure correttive temporanee

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice le misure di conformità prese a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale notifica. Nei casi in cui è stata applicata una compensazione, e tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può revocare l'applicazione della compensazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica dell'avvenuta conformità.
2. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata conformemente al paragrafo 1 ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta. Se il panel constata che la misura di conformità presa è conforme alle disposizioni contemplate, la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata. La parte attrice, se del caso, adegua il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione in base alla decisione del panel.

3. Se ritiene che il livello di sospensione applicato dalla parte attrice sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito.

ARTICOLO 31.19

Sostituzione dei membri del panel

Se durante le procedure del panel a norma della presente sezione un membro del panel non è in grado di partecipare, rinuncia a partecipare o deve essere sostituito perché non rispetta le prescrizioni dell'allegato 31-B, è nominato un nuovo membro del panel conformemente all'articolo 31.6. Il termine per la presentazione di una relazione o di una decisione di cui alla presente sezione è prorogato per il tempo necessario alla nomina del nuovo membro del panel.

ARTICOLO 31.20

Regolamento interno

1. Le procedure del panel a norma della presente sezione sono disciplinate dal presente capo e dall'allegato 31-A.
2. Le udienze del panel sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto nell'allegato 31-A.

ARTICOLO 31.21

Sospensione e chiusura della procedura

1. Su richiesta congiunta delle parti, il panel sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato dalle parti non superiore a 12 mesi consecutivi.
2. Il panel riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se una parte non chiede la ripresa dei lavori del panel alla fine del periodo di sospensione, l'autorità del panel decade e si pone fine alla procedura di risoluzione delle controversie.
3. In caso di sospensione dei lavori del panel a norma del presente articolo, i termini pertinenti ai sensi della presente sezione sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori del panel.

ARTICOLO 31.22

Diritto di chiedere informazioni

1. Il panel, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti le informazioni che ritenga necessarie e appropriate. Le parti rispondono tempestivamente e in modo esauriente a qualsiasi richiesta di tali informazioni da parte del panel.

2. Il panel, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte le informazioni che ritenga necessarie e appropriate. Il panel ha anche il diritto di chiedere il parere di esperti, comprese informazioni e consulenza tecnica, se lo ritiene opportuno e fatti salvi, se del caso, i termini e le condizioni concordati dalle parti.
3. Il panel esamina le comunicazioni *amicus curiae* delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite in una parte conformemente all'allegato 31-A.
4. Tutte le informazioni ottenute dal panel a norma del presente articolo sono comunicate alle parti e le parti possono formulare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 31.23

Norme di interpretazione

1. Il panel interpreta le disposizioni contemplate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
2. Il panel tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel dell'OMC e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC.
3. Le relazioni e le decisioni del panel non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 31.24

Relazioni e decisioni del panel

1. Le deliberazioni del panel rimangono riservate. Il panel si adopera per redigere relazioni e adottare decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il panel decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali dei membri del panel.
2. Ciascuna parte rende pubbliche le proprie comunicazioni così come le relazioni e le decisioni del panel, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
3. Le relazioni e le decisioni del panel sono accettate senza riserve dalle parti. Esse non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone.
4. Il panel e le parti considerano riservate le informazioni che una parte ha comunicato al panel conformemente all'allegato 31-A.

SEZIONE D

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 31.25

Obiettivo

1. Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
2. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte dal mediatore.

ARTICOLO 31.26

Avvio della procedura di mediazione

1. Una parte ("parte richiedente") può chiedere in qualsiasi momento all'altra parte ("parte chiamata a rispondere"), per iscritto, di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura della parte chiamata a rispondere che asseritamente pregiudichi gli scambi o gli investimenti tra le parti.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti e:

- a) indica la misura in questione;
- b) precisa gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; e
- c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

3. La parte chiamata a rispondere esamina la richiesta con la dovuta attenzione e trasmette alla parte richiedente la sua accettazione o il suo rifiuto per iscritto entro 10 giorni dalla data della sua presentazione. In caso contrario, la richiesta è considerata respinta.

ARTICOLO 31.27

Scelta del mediatore

1. Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro 14 giorni dalla data di avvio della procedura di mediazione.

2. Qualora le parti non riescano a giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte può chiedere al copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente di estrarre a sorte il mediatore, entro cinque giorni dalla data della richiesta, dal sottoelenco di presidenti stabilito a norma dell'articolo 31.8, paragrafo 1, lettera c). Il copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente può delegare tale estrazione a sorte del mediatore.
3. Qualora il sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 31.8, paragrafo 1, lettera c), non sia ancora stato stabilito nel momento in cui è presentata una richiesta a norma dell'articolo 31.26, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una parte o da entrambe le parti per tale sottoelenco.
4. Salvo diversa decisione delle parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.
5. Il mediatore rispetta l'allegato 31-B.

ARTICOLO 31.28

Regole della procedura di mediazione

1. Entro 10 giorni dalla data di nomina del mediatore, la parte richiedente presenta per iscritto al mediatore e alla parte chiamata a rispondere una descrizione dettagliata del problema, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della misura in questione e i suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, la parte chiamata a rispondere può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito alla descrizione. Una parte può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore assiste le parti in modo trasparente per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi.
3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Le parti possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura in questione con il presente accordo.
4. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte chiamata a rispondere o, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.

5. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla data di nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione eventuali soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale.
6. Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti in cui indica:
- a) una breve sintesi della misura in questione;
 - b) le procedure applicate; e
 - c) se del caso, l'eventuale soluzione concordata, comprese eventuali soluzioni provvisorie.
7. Il mediatore dà alle parti 15 giorni dalla data di presentazione del progetto di relazione dei fatti per formulare osservazioni sullo stesso. Una volta esaminate le osservazioni ricevute dalle parti, il mediatore trasmette loro la relazione finale dei fatti entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni. Il progetto di relazione dei fatti e la relazione finale dei fatti non contengono alcuna interpretazione del presente accordo.
8. La procedura di mediazione si conclude:
- a) con l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data della sua notifica al mediatore;

- b) con un accordo tra le parti in qualsiasi fase della procedura, alla data della notifica di tale accordo al mediatore;
- c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data della notifica di tale dichiarazione alle parti; o
- d) con una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro della procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data della notifica di tale dichiarazione al mediatore e all'altra parte.

ARTICOLO 31.29

Riservatezza

Salvo diversa decisione delle parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi i pareri o le soluzioni proposte, sono riservate. Una parte può rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 31.30

Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

1. La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma delle sezioni B e C o delle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo.
2. Le parti non adducono né presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un panel prende in considerazione:
 - a) le posizioni assunte dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte esclusivamente a norma dell'articolo 31.28, paragrafo 2;
 - b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
 - c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.
3. Salvo diversa decisione delle parti, un mediatore non può essere un membro del panel nelle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo aventi ad oggetto la stessa questione per la quale è stato mediatore.

SEZIONE E

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 31.31

Richiesta di informazioni

1. Prima della presentazione di una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma rispettivamente dell'articolo 31.4 o dell'articolo 31.26, una parte può chiedere all'altra parte informazioni su una misura che asseritamente pregiudica gli scambi o gli investimenti tra le parti. La parte cui è rivolta la richiesta risponde per iscritto, entro 20 giorni dalla data di presentazione della stessa, comunicando le proprie osservazioni in merito alle informazioni richieste.
2. Qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la parte cui è rivolta la richiesta ne dà tempestivamente notifica all'altra parte, indicando i motivi del ritardo e fornendo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.
3. Di norma una parte è tenuta a chiedere informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo prima di presentare una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma rispettivamente dell'articolo 31.4 o dell'articolo 31.26.

ARTICOLO 31.32

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento giungere a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 31.2.
2. Se giungono a una soluzione concordata durante la procedura del panel o la procedura di mediazione, le parti notificano congiuntamente tale soluzione rispettivamente al presidente del panel o al mediatore. All'atto di tale notifica si pone fine alla procedura del panel o alla procedura di mediazione.
3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata immediatamente o entro il termine concordato, a seconda dei casi.
4. Entro la scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

ARTICOLO 31.33

Termini

1. Tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.

2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
3. A norma della sezione C, il panel può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

ARTICOLO 31.34

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura del panel o alla procedura di mediazione.
2. Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese dei membri del panel e del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso dei membri del panel è determinato conformemente all'allegato 31-A. Le norme relative al compenso dei membri del panel di cui all'allegato 31-A si applicano, *mutatis mutandis*, ai mediatori.

ARTICOLO 31.35

Modifica degli allegati

Il consiglio per il commercio può adottare una decisione volta a modificare gli allegati 31-A e 31-B a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6.

CAPO 32

ECCEZIONI

ARTICOLO 32.1

Eccezioni generali

1. Ai fini dei capi 2, 4, 8, 10¹, 19 e 22 del presente accordo, l'articolo XX del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in modo tale da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata della liberalizzazione degli investimenti o degli scambi di servizi, nessuna disposizione dei capi 8, 10², 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20³ o 22 del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:

a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico⁴;

¹ Tale disposizione non si applica all'articolo 10.7.

² Tale disposizione non si applica all'articolo 10.7.

³ Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può interpretarsi nel senso di limitare i diritti di cui all'allegato 20.

⁴ Le eccezioni di cui alla presente lettera possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

- b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
 - c) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con il presente accordo, comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
 - iii) alla sicurezza.
3. Si precisa che le parti convengono che, nella misura in cui tali misure sono incompatibili con le disposizioni dei capi del presente accordo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo:
- a) le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;
 - b) l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e

c) le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell'articolo XX, lettere b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4. La parte che intenda applicare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994 fornisce all'altra parte, prima dell'applicazione, tutte le informazioni pertinenti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene trovata una soluzione accettabile entro 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni pertinenti, la parte che intende applicare la misura può farlo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato impediscano la fornitura o l'esame preliminare delle informazioni, la parte che intende applicare le misure può applicare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. Tale parte informa immediatamente l'altra parte dell'applicazione di tali misure.

ARTICOLO 32.2

Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
 - a) imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o

- b) impedire a una parte di prendere i provvedimenti che essa ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
 - ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iii) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o
 - c) impedire a una parte di prendere provvedimenti per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
2. Una parte informa il comitato per il commercio nella misura più ampia possibile di qualsiasi provvedimento adottato a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della cessazione di tali provvedimenti.

ARTICOLO 32.3

Fiscalità

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "residenza": la residenza a fini fiscali;
 - b) "convenzione fiscale": una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità, di cui uno Stato membro, l'Unione europea o il Cile sono firmatari. e
 - c) "misura fiscale": una misura di applicazione del diritto fiscale dell'Unione europea, di uno Stato membro o del Cile.
2. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.
3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione europea, dei suoi Stati membri o del Cile derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione europea o i suoi Stati membri e il Cile, le pertinenti autorità competenti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da una parte, e del Cile, dall'altra, a norma del presente accordo e di tale convenzione fiscale, determinano congiuntamente se esista incompatibilità tra il presente accordo e tale convenzione fiscale.

4. Gli obblighi di trattamento della nazione più favorita previsti dal presente accordo non si applicano ai benefici accordati dall'Unione europea, dai suoi Stati membri o dal Cile a norma di una convenzione fiscale.

5. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in modo tale da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette che:

- a) operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale; o
- b) mirano a impedire l'elusione o l'evasione fiscale nel quadro di una convenzione fiscale o del diritto fiscale di tale parte.

ARTICOLO 32.4

Divulgazione di informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come imposizione a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda tali informazioni riservate nell'ambito di una procedura di risoluzione delle controversie a norma del capo 31. In tali casi il panel garantisce la massima tutela della riservatezza.
2. Se una parte comunica al consiglio per il commercio, al comitato per il commercio, ai sottocomitati o ad altri organismi istituiti a norma del presente accordo informazioni considerate riservate in conformità delle proprie disposizioni legislative, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, salvo diversa decisione della parte che le ha comunicate.

ARTICOLO 32.5

Deroghe dell'OMC

Se un obbligo di cui al presente accordo è sostanzialmente equivalente a un obbligo previsto dall'accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente del presente accordo.

CAPO 33

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 33.1

Il consiglio per il commercio

1. Le parti istituiscono un consiglio per il commercio. Il consiglio per il commercio vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso esamina tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo.
2. Il consiglio per il commercio si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni due anni, o secondo quanto altrimenti convenuto dalle parti. Le riunioni del consiglio per il commercio si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico conformemente al suo regolamento interno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Santiago. L'ordine del giorno delle riunioni del consiglio per il commercio è stabilito dai coordinatori del presente accordo, a norma dell'articolo 33.3, paragrafo 2.

3. Il consiglio per il commercio è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti. Il consiglio per il commercio è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle parti.

4. Il consiglio per il commercio ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e di formulare raccomandazioni, conformemente al suo regolamento interno. Il consiglio per il commercio adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle¹. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

5. Il consiglio per il commercio stabilisce il proprio regolamento interno e quello del comitato per il commercio in occasione della sua prima riunione.

6. Il consiglio per il commercio può:

a) adottare decisioni volte a modificare:

i) le tabelle dei dazi di cui alle appendici 2-1 e 2-2 per accelerare lo smantellamento tariffario;

ii) il capo 3 e gli allegati da 3-A a 3-E;

¹ Si precisa che il Cile attuerà qualsiasi decisione adottata dal consiglio per il commercio mediante *acuerdos de ejecución* (accordi esecutivi), conformemente al diritto cileno.

- iii) gli allegati 6-F e 6-G e l'appendice 6-E-1;
- iv) gli allegati 9-A, 9-D e 9-E e l'allegato 9-B, punto 1;
- v) l'allegato 14-B;
- vi) l'allegato 22;
- vii) la definizione di "sovvenzione" di cui all'articolo 24.2, paragrafo 1, nella misura in cui si riferisce a imprese che forniscono servizi, al fine di integrare l'esito delle future discussioni in seno all'OMC o ad analoghi consessi plurilaterali a tale riguardo;
- viii) l'allegato 25-A per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti;
- ix) l'allegato 25-B per quanto riguarda i criteri da includere nella procedura di opposizione;
- x) l'allegato 25-C per quanto riguarda le indicazioni geografiche;
- xi) gli allegati 31-A e 31-B; e
- xii) qualsiasi altra disposizione o appendice o qualsiasi altro allegato o protocollo le cui modifiche sono previste nel presente accordo;

- b) adottare decisioni volte a emanare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, che sono vincolanti per le parti e tutti gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo e per i panel di cui ai capi 26 e 31;
- c) delegare al comitato per il commercio qualsiasi sua funzione, compreso il potere di adottare decisioni e di formulare raccomandazioni;
- d) istituisce altri sottocomitati e organismi a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 2; e
- e) se lo ritiene opportuno, stabilire il regolamento interno dei sottocomitati e degli altri organismi a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 7.

ARTICOLO 33.2

Il comitato per il commercio

1. Le parti istituiscono un comitato per il commercio. Il comitato per il commercio assiste il consiglio per il commercio nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il comitato per il commercio è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo. Il fatto che una questione o tematica sia all'esame del comitato per il commercio non impedisce al consiglio per il commercio di trattarla.

3. Il comitato per il commercio si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente una volta all'anno, o secondo quanto altrimenti convenuto dalle parti. Le riunioni del comitato per il commercio si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico conformemente al suo regolamento interno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Santiago. L'ordine del giorno delle riunioni del comitato per il commercio è stabilito dai coordinatori del presente accordo, a norma dell'articolo 33.3, paragrafo 2.

4. Il comitato per il commercio è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti. Il comitato per il commercio è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle parti.

5. Il comitato per il commercio ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo oppure ogniqualvolta il consiglio per il commercio gli abbia delegato tali poteri a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera c). Il comitato per il commercio ha inoltre il potere di formulare raccomandazioni, anche quando tale potere è stato delegato a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera c). Il comitato per il commercio adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo e conformemente al suo regolamento interno. Nell'esercizio delle funzioni delegate, il comitato per il commercio adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni conformemente al regolamento interno del consiglio per il commercio. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle¹. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

¹ Si precisa che il Cile attuerà qualsiasi decisione adottata dal comitato per il commercio mediante *acuerdos de ejecución* (accordi esecutivi), conformemente al diritto cileno.

6. Il comitato per il commercio:

- a) è responsabile della corretta attuazione del presente accordo; a tale riguardo, fatti salvi i diritti di cui al capo 31, le parti possono sottoporre all'esame del comitato per il commercio qualsiasi questione concernente l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo;
- b) sorveglia l'ulteriore elaborazione del presente accordo, in funzione delle necessità, e valuta i risultati della sua applicazione;
- c) cerca i metodi idonei a prevenire e risolvere i problemi che potrebbero comunque sorgere nei settori disciplinati dal presente accordo;
- d) sovrintende ai lavori di tutti i sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 33.4; e
- e) esamina gli eventuali effetti dell'adesione di un nuovo Stato membro dell'Unione europea sul presente accordo.

7. Il comitato per il commercio può:

- a) istituisce altri sottocomitati e organismi a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 2;
- b) adottare decisioni volte a modificare il presente accordo conformemente all'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), e ad emanare le interpretazioni di cui all'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera b), negli intervalli tra le riunioni del consiglio per il commercio, quando quest'ultimo non può riunirsi o secondo quanto altrimenti disposto nel presente accordo; e

- c) se lo ritiene opportuno, stabilire il regolamento interno dei sottocomitati e degli altri organismi a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 7.

ARTICOLO 33.3

Coordinatori

1. Ciascuna parte designa un coordinatore del presente accordo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo presente accordo e ne notifica all'altra parte i dati di contatto.
2. I coordinatori stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno e procedono a tutti gli altri preparativi necessari per le riunioni del consiglio per il commercio, del comitato per il commercio, dei sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma dell'articolo 33.4. Se del caso i coordinatori danno seguito alle decisioni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio.

ARTICOLO 33.4

Sottocomitati e altri organismi

1. Le parti istituiscono i sottocomitati seguenti:
 - a) sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine;

- b) sottocomitato per i servizi finanziari;
- c) sottocomitato per la proprietà intellettuale;
- d) sottocomitato per gli appalti pubblici;
- e) sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
- f) sottocomitato per i servizi e gli investimenti;
- g) sottocomitato sui sistemi alimentari sostenibili;
- h) sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
- i) sottocomitato per gli scambi di merci; e
- j) sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

2. Il consiglio per il commercio o il comitato per il commercio possono adottare una decisione volta a istituire un altro sottocomitato o organismo. Il consiglio per il commercio o il comitato per il commercio possono assegnare a un sottocomitato o a un altro organismo istituito a norma del presente paragrafo, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di assisterli nell'esercizio delle rispettive funzioni e di esaminare compiti o argomenti specifici. Il consiglio per il commercio o il comitato per il commercio possono modificare i compiti assegnati a qualsiasi sottocomitato o altro organismo istituito a norma del presente paragrafo o disporne lo scioglimento.

3. I sottocomitati e gli altri organismi sono composti da rappresentanti delle parti e sono copresieduti da un rappresentante di ciascuna parte.
4. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o altrimenti concordato tra le parti, i sottocomitati si riuniscono entro un anno dalla loro istituzione e, successivamente, su richiesta di una delle parti, del consiglio per il commercio o il comitato per il commercio, al livello appropriato. I sottocomitati possono altresì riunirsi di loro iniziativa, fatto salvo quanto previsto dal rispettivo regolamento interno. Le riunioni dei sottocomitati si svolgono in presenza o utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico conformemente al suo regolamento interno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e a Santiago. L'ordine del giorno delle riunioni dei sottocomitati e degli altri organismi è stabilito dai coordinatori del presente accordo, a norma dell'articolo 33.3, paragrafo 2.
5. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i sottocomitati e gli altri organismi riferiscono al comitato per il commercio in merito alle proprie attività, periodicamente nonché su richiesta del comitato per il commercio.
6. Il fatto che una questione o tematica sia all'esame di uno dei sottocomitati o degli altri organismi non impedisce al per consiglio per il commercio o al comitato per il commercio di trattarla.
7. Il consiglio per il commercio o il comitato per il commercio possono, se lo ritengono opportuno, stabilire il regolamento interno dei sottocomitati e degli altri organismi. Se il consiglio per il commercio o il comitato per il commercio non stabiliscono tale regolamento interno, si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato per il commercio.

8. I sottocomitati e gli altri organismi possono formulare raccomandazioni conformemente al rispettivo regolamento interno. I sottocomitati e gli altri organismi formulano raccomandazioni di comune accordo. Le raccomandazioni dei sottocomitati e degli altri organismi non sono vincolanti.

ARTICOLO 33.5

Partecipazione della società civile

Ciascuna parte promuove la partecipazione della società civile all'attuazione del presente accordo, in particolare attraverso l'interazione con il rispettivo gruppo consultivo interno di cui all'articolo 33.6 e con il forum della società civile di cui all'articolo 33.7.

ARTICOLO 33.6

Gruppi consultivi interni

1. Ciascuna parte istituisce o designa un gruppo consultivo interno entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ciascun gruppo consultivo interno comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, sindacati nonché organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro. Ciascuna parte stabilisce a tal fine le proprie regole di nomina per determinare la composizione del rispettivo gruppo consultivo interno, garantendo opportunità di accesso a soggetti provenienti da settori diversi L'adesione a ciascun gruppo consultivo interno è rinnovata periodicamente, in conformità delle regole di nomina stabilite a norma del presente paragrafo.
2. Ciascuna parte si riunisce con il rispettivo gruppo consultivo interno almeno una volta all'anno per discutere l'attuazione del presente accordo. Ciascuna parte può esaminare i pareri o le raccomandazioni presentati dal rispettivo gruppo consultivo interno.
3. Al fine di sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza del rispettivo gruppo consultivo interno, ciascuna parte può pubblicare l'elenco delle organizzazioni che compongono il rispettivo gruppo consultivo interno, nonché i relativi dati di contatto.
4. Le parti promuovono con mezzi appropriati l'interazione tra i gruppi consultivi interni.

ARTICOLO 33.7

Forum della società civile

1. Le parti promuovono l'organizzazione periodica di un forum della società civile in cui discutere dell'attuazione del presente accordo.
2. Le parti convocano le riunioni del forum della società civile di comune accordo. Quando convoca una riunione del forum della società civile, ciascuna parte invita le organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel proprio territorio, compresi i membri del rispettivo gruppo consultivo interno di cui all'articolo 33.6. Ciascuna parte promuove una rappresentanza equilibrata, che consenta la partecipazione di organizzazioni non governative, sindacati e organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro. Ogni organizzazione si fa carico dei costi associati alla propria partecipazione al forum della società civile.
3. I rappresentanti delle parti che partecipano al consiglio per il commercio o al comitato per il commercio prendono parte, ove opportuno, alle riunioni del forum della società civile. Le parti pubblicano, congiuntamente o individualmente, le dichiarazioni formali rilasciate al forum della società civile.

SEZIONE B

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33.8

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:
 - a) per quanto riguarda l'Unione europea, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
 - b) per quanto riguarda il Cile, alla porzione terrestre, allo spazio marittimo e allo spazio aereo sotto la sua sovranità, nonché alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale entro le quali esercita diritti sovrani e giurisdizione conformemente al diritto internazionale¹ e al suo diritto interno².

¹ Si precisa che il diritto internazionale comprende, in particolare, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

² Si precisa che in caso di conflitto tra il diritto del Cile e il diritto internazionale, quest'ultimo prevale.

Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in conformità del presente paragrafo, salvo altrimenti espressamente disposto nel presente accordo.

2. Per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento tariffario delle merci, comprese le regole di origine e la sospensione temporanea di tale trattamento, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che non sono contemplate dal paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 33.9

Modifiche

1. Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Le modifiche entrano in vigore conformemente all'articolo 33.10, *mutatis mutandis*.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio per il commercio può adottare decisioni recanti modifica del presente accordo come previsto all'articolo 33.1 e all'articolo 33.13, paragrafo 4.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ARTICOLO 33.10

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dell'ultima notifica tramite cui le parti si sono informate reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo.
2. Le notifiche ai sensi del paragrafo 1 sono inviate, per l'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, per il Cile, al ministero degli Affari esteri.

ARTICOLO 33.11

Altri accordi

1. La parte IV dell'accordo di associazione, comprese le decisioni adottate nell'ambito del relativo quadro istituzionale, cessa di produrre effetti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo sostituisce la parte IV dell'accordo di associazione, comprese le decisioni adottate nell'ambito del relativo quadro istituzionale. I riferimenti al suddetto accordo, comprese le decisioni adottate nell'ambito del relativo quadro istituzionale, contenuti in tutti gli altri accordi e intese tra le parti si intendono fatti al presente accordo.

3. Gli accordi in vigore che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo cessano di produrre effetti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. L'accordo sul commercio dei vini di cui all'allegato V dell'accordo di associazione ("accordo sui vini") e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate di cui all'allegato VI dell'accordo di associazione ("accordo sulle bevande alcoliche")¹, appendici incluse, sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis* e secondo le modalità seguenti:

- (a) i riferimenti alla procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte IV dell'accordo di associazione e al codice di condotta di cui all'allegato XVI dell'accordo di associazione, contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche, si intendono fatti, rispettivamente, alla procedura di risoluzione delle controversie prevista al capo 31 e al codice di condotta previsto all'allegato 31-B del presente accordo;
- (b) i riferimenti alla Comunità contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche si intendono fatti all'Unione europea;
- (c) i riferimenti al comitato di associazione contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche si intendono fatti al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 33.2 del presente accordo;
- (d) i riferimenti all'allegato IV dell'accordo di associazione contenuti nell'accordo sui vini e nell'accordo sulle bevande alcoliche si intendono fatti al capo 6 del presente accordo;
- (e) si precisa che il comitato congiunto istituito all'articolo 30 dell'accordo sui vini e il comitato congiunto istituito all'articolo 17 dell'accordo sulle bevande alcoliche resteranno in vigore e continueranno a svolgere le funzioni indicate all'articolo 29 dell'accordo sui vini e all'articolo 16 dell'accordo sulle bevande alcoliche; e

¹ Si precisa che la data della firma e la data di entrata in vigore dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche sono identiche alla data della firma e alla data di entrata in vigore dell'accordo di associazione.

(f) si precisa che l'articolo 1.5, paragrafo 2, del presente accordo si applica all'accordo sui vini e all'accordo sulle bevande alcoliche.

5. Le decisioni adottate nell'ambito del quadro istituzionale dell'accordo di associazione e concernenti l'accordo sui vini o l'accordo sulle bevande alcoliche vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo sono considerate adottate dal comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 33.2 del presente accordo.

6. Le parti possono modificare, mediante scambio di lettere¹, le appendici dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche, come integrati.

¹ Si precisa che il Cile attuerà qualsiasi modifica dell'accordo sui vini e dell'accordo sulle bevande alcoliche integrati nel presente accordo mediante *acuerdos de ejecución* (accordi esecutivi), conformemente al diritto cileno.

ARTICOLO 33.12

Allegati, appendici, protocolli, note e note a piè di pagina

Gli allegati, le appendici, i protocolli, le note e le note a piè di pagina del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 33.13

Future adesioni all'Unione europea

1. L'Unione europea notifica al Cile qualsiasi domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.
2. L'Unione europea notifica al Cile la data della firma e dell'entrata in vigore del trattato di adesione di un nuovo Stato membro all'Unione europea ("trattato di adesione").
3. Il presente accordo si applica a ogni nuovo Stato membro a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea.

4. Al fine di agevolare l'attuazione del paragrafo 3 del presente articolo, a decorrere dalla data della firma di un trattato di adesione, il comitato per il commercio esamina gli eventuali effetti sul presente accordo dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione europea, a norma dell'articolo 33.2, paragrafo 6, lettera e). Il consiglio per il commercio adotta una decisione su qualsiasi modifica necessaria degli allegati del presente accordo e su ogni altro adeguamento necessario, comprese le misure transitorie. Le decisioni del consiglio per il commercio adottate a norma del presente paragrafo hanno effetto alla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea.

ARTICOLO 33.14

Diritti dei privati

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire direttamente alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici delle parti.
2. Una parte non prevede nel proprio ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura dell'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 33.15

Durata

Il presente accordo rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore dell'accordo quadro avanzato.

ARTICOLO 33.16

Denuncia

In deroga all'articolo 33.15, una parte può notificare all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. Tale notifica è inviata, per l'Unione europea, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e, per il Cile, al ministero degli Affari esteri. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 33.17

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ..., addì ...

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Cile

Allegati